



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DON G. BOSCO”**

MONTICELLO CONTE OTTO (VI)

Via Vivaldi, 2 - 36010 Monticello Conte Otto (VI)

DVR

Documento di Valutazione dei Rischi

T.U. 9 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i.

Data Revisione	REVISIONE: 07 Motivo Revisione
22 gennaio 2024	-Aggiornamento rischio gravidanza

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa ROSA CARELLA	RSPP Ing. ZONTA ANDREA	RLS Ins. LORENZA LONGO
<i>Il presente Piano è stato disposto in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 art. 43, art. 45, oggi T.U. 9 Aprile 2008 n° 81, D.M. 388/03 (rif Art. 45 D.Lgs. 81/08).</i>		

Il presente DVR è composto da 65 pagine compresa la copertina

INDICE

CAPITOLO	Pag
1. FIGURE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. OBBLIGHI	9
4. POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO	12
5.1 DATI ANAGRAFICI ISTITUTO COMPRENSIVO	13
5.2 PLESSI SCOLASTICI E AFFOLLAMENTO	13
6. FIGURE PROFESSIONALI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA	14
7. ATTIVITA' SVOLTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO	14
8. PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVO FLOW-CHART	16
9. SORVEGLIANZA SANITARIA	17
10. ALCUNI FATTORI DI RISCHIO	18
10.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI PER I QUALI NECESSITA EFFETTUARE ANALISI STRUMENTALI	20
10.2 ANALISI RISCHI SPECIFICI	21
10.3 RISCHI PARTICOLARI	34
11. METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI	35
12. VALUTAZIONE RISCHI PER GRUPPI DI MANSIONE OMOGENEE	41
13. RISCHI PER LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA	45
14. VALUTAZIONE RISCHIO MANSIONE	51
15. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	54
16. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	60
17. PROGRAMMA FORMATIVO	61
18. APPLICAZIONE PROCEDURE DELL'ISTITUTO	62
19. PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA	63

1. FIGURE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Di seguito sono riportate le figure coinvolte nella presente valutazione dei rischi relativa all'Istituto Comprensivo Statale "Don G. Bosco" di Monticello Conte Otto (VI).

FIGURE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	
Datore di Lavoro	Dott.ssa ROSA CARELLA  (firma) 
RSPP	Ing. ANDREA ZONTA  (firma) 
Medico Competente	Dott. Dott. MATTEO TECCHIO  (firma)
Rappresentante Lavoratori Sicurezza	Ins. LORENZA LONGO  (firma)

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La sicurezza sul lavoro veniva regolamentata dal Decreto Legislativo 19.09.1994 n. 626 e dai successivi 758/94 e 242/96, i quali recepiscono le svariate direttive CEE emanate in materia andando, a loro volta, ad integrare le già presenti norme del D.P.R. 547/55 sulla prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro, e del D.P.R. 303/56 sull'igiene dei posti di lavoro.

Il D.Lgs. 626/94 è stato successivamente abrogato dal Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81, il cosiddetto "Testo Unico delle norme sulla sicurezza del lavoro". Quest'ultimo, emanato in attuazione della delega di cui alla Legge 03.08.2007 n. 123 ed entrato in vigore il 15.05.2008, ha concluso un lungo iter normativo finalizzato al riassetto ed alla riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro durato oltre trent'anni.

Il 3 agosto 2009 è stato emanato il decreto legislativo n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" il quale integra il D.Lgs. 81/2008.

Il D.Lgs. 81/08 è costituito da 306 articoli suddivisi in 12 Titoli e 51 Allegati così sinteticamente riassunti:

✦ **Titolo I:** In questo titolo sono disciplinate:

- al Capo I le disposizioni generali, comprendenti il lungo elenco delle definizioni;
- al Capo II le norme relative al sistema istituzionale;
- al Capo III la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- al Capo IV le disposizioni penali.

✦ **Titolo II:** Contiene la disciplina delle misure di sicurezza dedicate ai "luoghi di lavoro".

✦ **Titolo III:** Riunisce tre materie che in precedenza erano disciplinate in testi normativi diversi ossia:

- le "attrezzature di lavoro";
- i "dispositivi di protezione individuale";
- gli "impianti e apparecchiature elettriche".

✦ **Titolo IV:** Tratta l'argomento dei cantieri temporanei o mobili riunendo la disciplina di più testi normativi ormai abrogati.

✦ **Titolo V:** Contiene le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

✦ **Titolo VI:** Disciplina la "movimentazione manuale dei carichi".

✦ **Titolo VII:** Sostituisce, senza particolari variazioni, il Titolo VI del D.Lgs. 626/1994, che aveva ad oggetto "uso di attrezzature munite di videoterminali".

✦ **Titolo VIII:** Riunisce le disposizioni riguardanti i rischi derivanti da esposizione ai diversi tipi di agenti fisici.

✦ **Titolo IX:** Riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall'esposizione a sostanze pericolose.

✦ **Titolo X:** È dedicato alla "esposizione ad agenti biologici".

✦ **Titolo XI:** È dedicato alla "protezione da atmosfere esplosive".

✦ **Titolo XII:** Contiene disposizioni in materia penale e di procedura penale.

✦ **Titolo XIII:** È di importanza capitale in quanto enuncia espressamente le abrogazioni e stabilisce un'entrata in vigore differita, rispetto al 15 maggio 2008, per alcune norme, come sotto riportato:

LEGGI E DECRETI ABROGATI E SOSTITUITI DAL D. LGS. 81/2008

- il D.P.R. 27 aprile 1995, n. 547;
- il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164;
- il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
- il D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
- il D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
- il D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
- l'art. 36-bis, commi 1 e 2 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- gli artt. 2, 3, 5, 6, e 7 della Legge 3 agosto 2007, n. 123;
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso (art. 304), e tra queste, in particolare il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, relativo ai piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

DM 03/09/2021 Mini codice prevenzione incendi – sostituisce il Dm marzo 1998

DM 02/09/2021 norme per la formazione degli addetti antincendio e docenti

DM 01/09/2021 norme in materia di manutenzione dei presidi antincendio, sorveglianza e gestione dell'emergenza.

SCADENZE STABILITE DAL D. LGS. 81/2008 (aggiornate con le proroghe introdotte dalle norme successive)

- gli artt. 2, 3, 5, 6, e 7 della Legge 3 agosto 2007, n. 123;
- **16/05/2009** - termine di efficacia dei nuovi obblighi in materia di valutazione dei rischi (stress da lavoro correlato, data certa, obbligo di comunicazione all'INAIL degli infortuni di durata superiore ad un giorno, divieto di visita medica in fase pre-assuntiva), ferma restando, nel frattempo, l'obbligatorietà delle disposizioni già vigenti in materia;
- **26/04/2010** - entrata in vigore del Capo V del Titolo VIII sulle radiazioni ottiche artificiali (art. 306 comma 3);
- **31/12/2010** – entrata in vigore dell'obbligo di valutazione dello stress da lavoro correlato (in corso di attesa di proroga definitiva);
- **30/04/2012** – entrata in vigore del Capo IV del Titolo VIII sui campi elettromagnetici (art. 306 comma 3);

* *Trattasi di una semplice esposizione di norme effettuata a titolo esemplificativo e, come tale, non esaustiva.*

DEFINIZIONI RICORRENTI

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) è una funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice Civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

AZIENDA: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

UNITA' PRODUTTIVA: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA: insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SALUTE: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

AGENTE: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

NORMA TECNICA: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

BUONE PRASSI: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2008, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/2008, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

LINEE GUIDA: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D lgs 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del Codice Penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

ORGANISMI PARITETICI: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.

3. OBBLIGHI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a

- ⇒ nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- ⇒ designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- ⇒ affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ⇒ fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- ⇒ prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ⇒ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- ⇒ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- ⇒ nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- ⇒ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ⇒ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ⇒ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;
- ⇒ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ⇒ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

INFORMAZIONE – FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro provvede periodicamente affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva periodicamente una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/2008 successivi al I.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avverranno in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento verrà effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti verrà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

1. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
5. segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, **adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f)**, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al datore di lavoro;
6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente, come prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 dovrà:

- ⇒ collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400,00 a 1.600,00 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. **Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;**
- ⇒ programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- ⇒ istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del **segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;**
- ⇒ consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- ⇒ consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative **alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.**

196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

- ⇒ fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ⇒ informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- ⇒ comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- ⇒ visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- ⇒ comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4 POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco" di Monticello Conte Otto (VI) pone come proprio obiettivo strategico la tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori come parte integrante in ogni azione e decisione.

L'Istituto Comprensivo si impegna ad operare nel rispetto delle disposizioni vigenti e di ogni altra prescrizione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e a ricercare un miglioramento continuo delle proprie prestazioni.

L'Azienda, attraverso la propria struttura, provvederà pertanto ad emettere, introdurre, sviluppare e/o revisionare piani, procedure e/o disposizioni concernenti la Salute e Sicurezza sul Lavoro, per perseguire i seguenti obiettivi:

- ⇒ Introdurre ed attuare sistemi di gestione e programmi per la sicurezza dimensionati alle effettive esigenze dello stabilimento produttivo.
- ⇒ Mantenere costantemente monitorato il grado di conformità del sistema alle norme e leggi di riferimento e ad ogni altra prescrizione sottoscritta dall'Istituto e cercare di migliorarlo sempre.
- ⇒ Diminuire la pericolosità delle proprie attività e migliorare l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale.
- ⇒ Pianificare gli obiettivi di prestazione delle attività operative, di innovazione e miglioramento della Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
- ⇒ Pianificare le azioni atte al raggiungimento dei propri obiettivi di miglioramento ed innovazione per la Sicurezza.
- ⇒ Promuovere e implementare programmi di addestramento/formazione del personale a tutti i livelli al fine di ottimizzare il processo di crescita delle risorse umane, considerate importanti per lo sviluppo della struttura degli anni a venire.

La presente Politica è diffusa a tutto il personale e ai fornitori esterni ed è disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

Il Dirigente Scolastico

5.1 DATI ANAGRAFICI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTICELLO CONTE OTTO (VI)			
Indirizzo Istituto	Telefono	mail	Sito Internet
Via Vivaldi, 2 36010 Monticello Conte Otto (VI)	0444.945923	viic850004@istruzione.it	www.icmonticello.edu.it
Attività dell'Istituto	Direzione e segreteria: lavori d'ufficio. Didattica: attività didattica in aula, attività didattica in aula d'informatica o multimediale, attività didattica in palestra, attività didattica in biblioteca, attività didattica in aula magna, attività in mensa, attività ricreative in aula e all'aperto, laboratori didattici in aule di pittura, scienze o all'aperto. Collaboratori scolastici: accoglienza e vigilanza alunni, pulizia locali e manutenzione minuta.		
Ruoli			
Dirigente Scolastico			
Docenti			
Personale ATA			
Collaboratori/trici scolastici			

Il numero dei dipendenti diviso per ruoli è aggiornato di anno in anno ed è reperibile presso la Scuola.

5.2 PLESSI SCOLASTICI E AFFOLLAMENTO

Plesso Scolastico	Indirizzo	
Infanzia	via Vivaldi, 4	Cavazzale
Primaria G. Zanella	Via Rossini, 4	Cavazzale
Primaria G. Rossi	Via S. Floriano, 12	Vigardolo
Secondaria I grado	via Vivaldi, 2	Cavazzale

Frequenza Studenti circa 700 complessivi – (il numero subisce variazioni annuali, perciò è necessario fare riferimento ai registri interni della Scuola)

6. FIGURE PROFESSIONALI PER LA SALUTE E SICUREZZA AZIENDALE

Dirigente Scolastico – Coord. dell'emergenza generale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Medico competente
Referente e Coord. Emerg. plesso Scuola dell'Infanzia
Referente e Coord. Emerg. plesso Scuola dell'Infanzia
Referente e Coord. Emerg. plesso Scuola Primaria di Cavazzale
Referente e Coord. Emerg. plesso Scuola Secondaria Via Vivaldi
Squadra gestione emergenza incendio
Squadra gestione del primo soccorso
Squadra gestione dell' emergenza

L'organigramma della sicurezza identifica tutti ruoli sopra enunciati e le squadre degli addetti all'emergenza mediante l'allegato 2.

7. ATTIVITA' SVOLTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

Di seguito è riportata una breve descrizione delle attività svolte nell'istituto e analizzate all'interno della presente relazione.

Attività d'ufficio

L'attività di ufficio è svolta all'interno di alcuni locali della sede centrale presso la sede in Via Vivaldi, 2 di Monticello Conte Otto (VI).

All'interno di questi locali sono presenti videoterminali normalmente utilizzati per non più di 20 ore a settimana. L'attività, oltre all'utilizzo del personal computer, comporta piccole movimentazioni di documenti e faldoni, l'uso di attrezzature manuali semplici (colla, pinzatrice, ecc.) e l'uso di attrezzature elettriche da ufficio (fax, stampanti, ecc.).

Attività di portineria (Sede Centrale)

L'attività di portineria consiste essenzialmente nella verifica degli accessi alla scuola, presente nella sede centrale.

Attività di pulizia

L'attività di pulizia consiste principalmente in operazioni atte ad eliminare la polvere e lo sporco dagli uffici, dalle aule, dagli spazi comuni e dai servizi igienici. Le operazioni possono essere così suddivise:

- pulizia delle scrivanie, delle cattedre e dei banchi;
- svuotamento dei cestini;
- lavaggio dei pavimenti: questa operazione viene svolta per mezzo di carrellino, che viene riempito direttamente dal rubinetto senza movimentazione manuale del secchio durante la fase di riempimento e il personale nella fase di svuotamento dell'acqua non solleva carichi;
- pulizia dei bagni.

Attività d'insegnamento

Le operazioni svolte durante l'insegnamento possono essere così suddivise:

- **attività in classe:** viene svolta con il supporto della lavagna (in alcuni casi anche multimediale) e di materiale didattico cartaceo;
- **attività di laboratorio di informatica:** consiste in una serie di operazioni svolte per mezzo di computer, videoproiettore, attrezzature e macchine fisse;

- **attività in palestra:** si svolge attraverso anche la movimentazione manuale degli attrezzi da palestra.

Attività di stamperia

L'attività consiste in tutte quelle operazioni necessarie alla predisposizione di fotocopie e materiale didattico e viene svolto per mezzo di stampanti, fotocopiatrici, macchine per la rilegatura e taglierine.

L'attività comporta piccole movimentazioni di documenti e faldoni oltre allo spostamento di scatoloni contenenti risme di carta per le stampanti dal peso di circa 5 kg. Le risme di carta vengono spostate singolarmente o in piccoli blocchi di peso inferiore ai 5 kg.

1. Aree di lavoro dell'istituto

Di seguito viene riportata una breve descrizione delle aree di lavoro analizzate all'interno della presente relazione.

1.1 Area uffici

Gli uffici possono essere così distinti:

⇒ **Ufficio didattica - Ufficio amministrazione - Ufficio vice-presidenza - Ufficio del dirigente scolastico.**

All'interno dei sopra citati uffici sono presenti i videoterminali con i quali viene svolta attività impiegatizia. Tutti presentano al loro interno impianto di riscaldamento. Le finestre sono dotate di tende e da una osservazione puramente visiva, l'impianto di illuminazione artificiale risulta sufficiente. Tutti gli uffici sono muniti di finestre attraverso le quali è possibile ottenere ricambio d'aria e illuminazione naturale dall'esterno.

Da notare che alcune postazioni a videoterminali non sono posizionate correttamente rispetto alle finestrate, ma, grazie alla presenza delle tende, è possibile ridurre l'illuminazione diretta sullo schermo limitando i fastidi agli occhi.

1.2 Area didattica normale

Si considera come area didattica normale quelle aule nelle quali non sono presenti particolari apparecchiature se non la lavagna multimediale.

1.3 Area tecnica

Si considera per area tecnica le zone adibite a laboratori informatici, stamperia, laboratori tecnici ecc.

Ogni plesso è dotato di:

- **laboratori informatici (scuola primaria di Cavazzale, di Vigardolo e scuola secondaria)**, nei quali sono installate diverse postazioni a videoterminale ad uso degli alunni;
- **area stamperia** dotata di fotocopiatrice e dove possono essere presenti attrezzature per la **rilegatura, taglierine** e un tavolo sui quali eseguire le operazioni;
- **un magazzino per il materiale destinato alla pulizia;**
- **l'archivio (sede centrale)**, che contiene tutto il materiale storico e anche materiale di segreteria;
- **spazi dedicati alla mensa** (scuola primaria di Cavazzale e Vigardolo);
- **spogliatoi per il personale e spogliatoi per la palestra.**

1.4 Area attività collettive

Si considera per "area attività collettive" le zone adibite ad **aula magna**, cioè quelle nelle quali è possibile la compresenza di più classi o dove si svolgono i collegi docenti (sede centrale).

In queste aree di attività collettive deve essere garantito un rapido sfollamento delle persone in caso di emergenza.

1.5 Area attività sportive

In tutti i plessi è presente una palestra interna e nella primaria di Cavazzale e nella secondaria anche dei locali utilizzati come spogliatoi per gli alunni.

1.7 Piazzale esterno e parcheggio

Nei plessi sono presenti delle aree (interne e/o esterne) per il parcheggio auto e spazi dedicati alla ricreazione della popolazione scolastica.

8. PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVO FLOW-CHART

La metodologia seguita nell'analisi dei rischi ha tenuto conto del contenuto e delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, e di tutta la normativa oggi vigente riguardante la materia.

L'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato "Oggetto della valutazione dei rischi" prescrive l'elaborazione di un documento contenente:

- una relazione sulla valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare e dei DPI da adottare in conseguenza agli esiti della valutazione;
- il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.


Il **D.Lgs. n. 81/2008** impone altresì che la relazione sulla valutazione dei rischi debba contenere una descrizione dei "criteri adottati per la valutazione stessa" [art. 28, comma 2, lettera a)].

Lo strumento adottato nella presente valutazione è l'utilizzo di schede per ogni fonte di rischio prevista.

L'individuazione dei rischi applicabili e la conseguente compilazione delle suddette schede necessitano della raccolta di una serie di informazioni, evidenze e parametri molto diversificati (aspetti tecnici, organizzativi, procedurali, psicologici, comportamentali, ecc.) e difficilmente trattabili con metodologie rigide o pseudo-matematiche. La procedura di analisi è pertanto la seguente:

- ⇒ definizione e suddivisione in zone dei luoghi di lavoro al fine di individuare i rischi potenzialmente connessi con le attività relative e gli impianti/attrezzature presenti;
- ⇒ esame ispettivo delle zone definite ed individuazione delle tipologie di rischio applicabili, con l'ausilio di check-list, raccogliendo informazioni su ambiente, macchine e impianti, prodotti, metodo di lavoro, lavoratori e mediante interviste con i lavoratori;
- ⇒ identificazione dei lavoratori esposti a specifici rischi;
- ⇒ quantificazione dei rischi individuati sulla base di una scala delle probabilità P di accadimento di un evento incidentale e di una scala del danno D che ne può conseguire (cfr. tab. seguente) e relativa stesura delle schede di valutazione del rischio;
- ⇒ studio di fattibilità dei possibili interventi al fine di eliminare o, in subordine, ridurre il rischio (ad esempio mediante adeguati provvedimenti organizzativi, l'introduzione di nuove tecnologie, di misure atte a prevenire l'accadimento ecc.);
- ⇒ definizione degli interventi correttivi e/o migliorativi e dei tempi di realizzazione, sulla base delle priorità risultanti con stesura di un programma degli interventi.

Lo schema a flusso (flow-chart) che segue sintetizza il percorso di analisi e valutazione dei rischi adottato, gli strumenti previsti e la procedura seguita.



9. SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Medico Competente, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, viene nominato in tutti i casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria:

1. lavorazioni elencate nella tabella allegata al DPR 303/1956;
2. esposizione a rumore, piombo, amianto
3. movimentazione manuale dei carichi
4. vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero
5. uso di attrezzature munite di videoterminali
6. esposizione ad agenti cancerogeni
7. esposizione ad agenti biologici

Nella scuola non sono presenti attività lavorative che comportino l'effettuazione dei controlli sanitari ai sensi del DPR 303/1956 o che esponano ad agenti cancerogeni o biologici, né lavorazioni che richiedano una significativa movimentazione di carichi rispetto agli "Elementi di riferimento" contenuti nell'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008.

Dall'analisi del rumore è stato escluso il superamento degli 80 dBA di LEP sulla palese assenza di sorgenti rumorose.

L'art. 173, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 81/2008, inoltre, definisce lavoratore colui che "utilizza un'attrezzatura munite di videoterminali, in modo sistematico od abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175". Allo stato attuale nessun dipendente rientra in tale disposto.

A seguito della pandemia da Covid-19, la DS ha proceduto alla nomina del Medico Competente.
Le condizioni saranno nuovamente valutate durante il riesame periodico del documento di valutazione dei rischi al fine di verificare la necessità o meno della sorveglianza sanitaria.

10. ALCUNI FATTORI DI RISCHIO

Si riporta di seguito un elenco dei possibili fattori di rischio cui fare riferimento nell'analisi di ciascun luogo di lavoro o mansione per individuare i rischi conseguenti alle caratteristiche dei luoghi ed allo svolgimento delle attività.

FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA:	FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE	FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE / GESTIONE
<ul style="list-style-type: none"> -Inciampo e caduta a livello -Caduta dall'alto -Caduta di materiale dall'alto -Abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi -Danni da contatto con organi in movimento -Urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti -Proiezione di getti / schizzi negli occhi -Investimento da parte di mezzi di trasporto -Incendio legato all'uso di fiamme libere, presenza di prodotti infiammabili -Investimento per recupero esterno degli autoveicoli guasti -Folgorazioni 	<ul style="list-style-type: none"> -Clima e microclima -Illuminazione -Movimentazione manuale dei carichi -Sovraccarico muscolo – scheletrico -Presenza di agenti inquinanti 	<ul style="list-style-type: none"> -Organizzazione del lavoro -Coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda -Comunicazione -Idoneità e capacità professionale -Informazione/formazione -Predisposizione di procedure/istruzioni operative -Segnaletica di sicurezza -Gestione dell'emergenza -Sorveglianza sanitaria

PERICOLI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI			
1. AGENTI CHIMICI	<ul style="list-style-type: none"> a) Sostanze e preparati pericolosi b) Polveri e fibre c) Vapori, fumi e aerosol 	8. ILLUMINAZIONE 9. VIDEOTERMINALI 10. ALTRI	
2. AGENTI CANCEROGINI	<ul style="list-style-type: none"> a) Amianto e piombo b) Altri cancerogeni 	11. LUOGHI, LOCALI E POSTI DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> a) Aree di transito b) Scale c) Spazi di lavoro
3. MICROCLIMA	<ul style="list-style-type: none"> a) Temperatura b) Umidità c) Ventilazione 	12. ATTREZZATURE DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> a) Macchine b) Attrezzi manuali c) Apparecchi a pressione d) Apparecchi di sollevamento e) Mezzi di trasporto
4. RUMORE		13. IMPIANTI	

		ELETTRICI	
5. VIBRAZIONI		14.RETI ED APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS	
6. RADIAZIONI IONIZZANTI		15.SOSTANZE INFIAMMABILI	a) Sostanze facilmente infiammabili e combustibili b) Sostanze carburanti c) Esplosivi
7. RADIAZIONI NON IONIZZANTI	a) Campi elettromagnetici b) Microonde c) Laser e) Radiazioni ultraviolette f) Raggi infrarossi	16.PRODOTTI CHIMICI 17.ALTRO	
PERICOLI DOVUTI A CARENZE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI			
18.FORMAZIONE 19.INFORMAZIONE		21.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	
20.NORME E PROCEDURE DI LAVORO	a) ritmi di lavoro eccessivi b) impegno visivo elevato c) Carico di lavoro mentale/stress d) Disordine /scarsa pulizia	22. ALTRI	

10.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI PER I QUALI NECESSITA EFFETTUARE ANALISI STRUMENTALI

Si riporta di seguito lo schema degli agenti cui sono esposti i lavoratori, per quali è necessario effettuare misurazioni periodiche.

Agente	Misurazione necessaria		Data ultima analisi	Periodicità di effettuazione	Note
	Si	No			
AGENTI CANCEROGENI		X		Almeno triennale o a seguito di modifiche dei processi lavorativi, delle sostanze utilizzate o dei quantitativi usati.	Nelle zone e per le attività considerate nella presente relazione
AGENTI CHIMICI		X		Almeno triennale o a seguito di modifiche dei processi lavorativi, delle sostanze utilizzate o dei quantitativi usati.	Nelle zone e per le attività considerate nella presente relazione
RUMORE		X		Quadriennale o a seguito di modifiche sostanziali ai processi di lavoro (es. modifica delle attrezzature utilizzate, modifica dei tempi di esposizione, ecc.)	Nelle zone e per le attività considerate nella presente relazione
VIBRAZIONI MECCANICHE		X		Quadriennale o a seguito di modifiche sostanziali ai processi di lavoro (es. modifica delle attrezzature utilizzate, modifica dei tempi di esposizione, ecc.)	Nelle zone e per le attività considerate nella presente relazione
CAMPI ELETTROMAGNETICI		X		Quadriennale o a seguito di modifiche sostanziali ai processi di lavoro (es. modifica delle attrezzature utilizzate, modifica dei tempi di esposizione, ecc.)	Nelle zone e per le attività considerate nella presente relazione

10.2 ANALISI RISCHI SPECIFICI

Nel presente capitolo si riportano i rischi a normativa specifica (**Vedi anche Cap. 10.1**) che sono presenti in uno specifico Titolo all'interno del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

1. Rischio d'incendio (ai sensi del DM 03/09/2021)

Dalla valutazione emerge che il livello di rischio d'incendio dei luoghi di lavoro è **NON BASSO**.

Premessa

La valutazione del rischio incendio è lo strumento con il quale il datore di lavoro analizza i rischi di incendio presenti e determina successivamente tutte le misure di sicurezza antincendio necessarie.

L'incendio è una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello spazio. La combustione è una reazione chimica tra un corpo combustibile e un corpo comburente. I combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas combustibile ecc. Il comburente che interviene in un incendio è l'aria o, più precisamente, l'ossigeno presente nell'aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali.

L'esplosione è una combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Può avvenire solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive.

Per prevenire il rischio di incendio o di esplosione è necessario conoscere i rischi propri dell'impresa.

Le cause che possono provocare un incendio sono:

- fiamme libere;
- particelle incandescenti provenienti da un focolaio preesistente;
- scintille di origine elettrica;
- scintille di origine elettrostatica;
- scintille provocate da un urto;
- superfici e punti caldi;

Pertanto occorre porre particolare attenzione quando si è in presenza di attività che possono dar luogo ad uno dei fattori sopraelencati.

Descrizione Del Procedimento Utilizzato Per La Valutazione del Rischio

Entra in vigore il **Decreto del Ministero dell'Interno del 03/09/2021, definito "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 46 comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.**

Il D.M. 03/09/2021 propone i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare.

Gli obiettivi e le modalità sono:

- ridurre l'insorgenza di un incendio
- prevedere le misure precauzionali di esercizio
- delineare i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- stabilire i criteri per la gestione delle emergenze
- definire le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
- definire i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

La Valutazione del Rischio Incendio è definita dall'Allegato I del D.M. 03/09/2021, per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, mediante criteri semplificati.

Classificazione dei Luoghi di lavoro in base al rischio

Perciò i luoghi di lavoro possono essere classificati come:

- a rischio incendio basso;
- a rischio incendio non basso;

Requisiti dei luoghi di lavoro a basso rischio incendio

I luoghi di lavoro a basso rischio incendio devono rispettare tutti i seguenti parametri:

- Affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti nel luogo di lavoro)
- Superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m²
- Piani del luogo di lavoro compresi tra 5 m e 24 m di quota
- Non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m²
- Non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative
- **Non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio**

Qualora questi criteri non fossero tutti rispettati, *il luogo di lavoro non rientra nella classificazione dei luoghi a basso rischio incendio.*

Inoltre in base al medesimo Decreto, sono individuabili le seguenti categorie di luoghi di lavoro:

- ✓ Luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi, che stabiliscono quindi i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.
- ✓ Luoghi di lavoro definiti a "basso rischio incendio", indicati all'allegato I dello stesso D.M. 3/9/21 a cui possono essere applicabili le indicazioni presenti nell'Allegato I dello stesso decreto (il cosiddetto **mini codice di Prevenzione Incendi**).o *ad essi possono essere quelli riportati nel Decreto ministeriale 3 agosto 2015.*
- ✓ Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio *sono quelli riportati nel Decreto 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).*

Il Decreto stabilisce che per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del DM 03 settembre 2021, **l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati dall'art. 29, comma 3 del DLGS 81/2008, sottolineando l'immediata rielaborazione della Valutazione dei rischi,** qualora:

- ✓ In occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

- ✓ In relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi;
- ✓ Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;

Il Documento di valutazione dei rischi DVR deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali.

Criteri di valutazione del rischio incendio

RISCHIO BASSO

La valutazione del rischio incendio viene eseguita in base a:

- ✓ **Alla complessità del luogo di lavoro:** valutazione delle più severe ma credibili ipotesi di incendio e delle conseguenze per gli occupanti.
- ✓ **Individuazione dei pericoli d'incendio:** sorgenti d'innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico d'incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ...
- ✓ **Descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti:** condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione piano volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione, e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ...
- ✓ **Determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio**
- ✓ **Individuazione dei beni esposti al rischio incendio**
- ✓ **Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti**
- ✓ **Individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi:** i pericoli possono essere eliminati o ridotti, adottando soluzioni più sicure come riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo dei materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure. Compartimentazione di parti o settori più a rischio, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell'incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme antincendio, ...

RISCHIO NON BASSO

- ✓ I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, sono quelli riportati nel decreto del **Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, come definiti dall'art. 3 del DM. 3 settembre 2021.**

Valutazione del Rischio Incendio

L'attività espletata dall'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO di Monticello Conte Otto, nell'ambito dei plessi scolastici, ricade tra quelle soggette a verifica da parte dei VV.FF. ai fini del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale di Pordenone.

Analisi del luogo di lavoro

Il luogo di lavoro delle sedi si rappresenta formato da una serie di edifici elencati e riconoscibili dalla seguente denominazione e strutturati come segue:

- PLESSO INFANZIA di Via Vivaldi, 4:

PIANO INTERRATO

ATRIO
BAGNI (2)
ARCHIVIO
DISPENSA
MAGAZZINO
CUCINA
CENTRALE TERMICA
ALTRO VANO

PIANO RIALZATO

ATRIO
BAGNI INSEGNANTI
REFETTORIO
BIBLIOTECA ALUNNI
PALESTRA/DORMITORIO
AULE
BAGNI ALUNNI

- PLESSO PRIMARIA G. ZANELLA di Via Rossini 4:

PIANO TERRA

ATRIO
SALA PERSONALE NON INSEGNANTE
SALA PERSONALE NON INSEGNANTE
BAGNI
SALA PERSONALE NON INSEGNANTE
BAGNI INSEGNANTI

SALA INSEGNANTI
AULE (8)
ATRIO
LOCALE QUADRO ELETTRICO
BAGNI ALUNNI/E
ATRIO
BAGNI ALUNNI/E (2)
ATRIO
BAGNI ALUNNI/E (3)
CUCINA
REFETTORIO
ATRIO
MAGAZZINO
AULA SUSSIDI DIDATTICI
INFORMATICA
AULA
ATRIO
AULA SUSSIDI DIDATTICI
BIBLIOTECA
AULA
ATRIO

PIANO PRIMO

AULE (7)
BAGNI ALUNNI/E IMP. SPORT. (2)
SPOGLIATOI (2)
PALESTRA
MAGAZZINO ATTREZZI (2)
ATRIO (3)
BAGNI ALUNNI/E (3)
ATRIO
MAGAZZINO
BAGNI ALUNNI/E
AMBULATORIO MEDICO
ATRIO
SPOGLIATOIO INSEGNANTI IMP. SPORT.
BAGNI INSEGNANTI PALESTRA
ALTRI VANI (2)
REFETTORIO
ATRIO
CENTRALE TERMICA

PIANO SECONDO

AULE (6)
BIBLIOTECA ALUNNI
MAGAZZINO
BAGNI ALUNNI/E

PIANO TERZO

CENTRALE TERMICA

- **PLESSO PRIMARIA G. ROSSI di Via san Floriano, 12 Vigardolo:**

ATRIO
AULA DI SOSTEGNO
GUARDIOLA
PALESTRA
SPAZIO POLIVALENTE
BAGNI ALUNNI/E
BAGNI INSEGNANTI
MAGAZZINO
BAGNI ALUNNI/E
INFORMATICA
AULE (4)

- **PLESSO SECONDARIA DI I GRADO Via Vivaldi, Monticello Conte Otto:**

PIANO TERRA

MAGAZZINI (2)
SALA INSEGNANTI
ATRIO
PRESIDENZA O DIREZIONE DIDATTICA
UFFICIO ASS. AMMINISTRATIVI
UFFICIO ASS. AMMINISTRATIVI
ALTRO VANO
UFFICIO ASS. AMMINISTRATIVI
SPOGLIATOI ALLIEVI PALESTRA (2)
MUSICA
ATRIO
AULA MAGNA
ATRIO
LOCALE CENTRALE TERMICA

PIANO PRIMO

ATRIO
ALTRO VANO
AULE (2)
AULE DI SOSTEGNO (2)
BAGNI ALUNNI/E
INFORMATICA
LINGUE
INFORMATICA
AULA
MAGAZZINO
BAGNI ALUNNI/E
BAGNI INSEGNANTI
ATRIO
ARCHIVIO
VICEPRESIDENZA

PIANO SECONDO

ATRIO
AULA DI SOSTEGNO
LABORATORI (3)

MAGAZZINO
BAGNI
AULE (9)
BAGNI ALUNNI/E
MAGAZZINO
ALTRO VANO
SCIENZE

PIANO INTERRATO

ATRIO
ARCHIVI (2)
MAGAZZINO

PIANO RIALZATO

ATRIO
GUARDIOLA
ARCHIVIO
LOCALE QUADRO ELETTRICO
ALTRO VANO

SEMINTERRATO

PALESTRA
ATRIO
ATRIO
MAGAZZINI (2)

Identificazione dei pericoli

- PLESSO INFANZIA di Via Vivaldi, 4 Monticello Conte Otto
- PLESSO PRIMARIA G. ZANELLA di Via Rossini 4
- PLESSO SECONDARIA DI I GRADO Via Vivaldi, Monticello Conte Otto
- PLESSO PRIMARIA G. ROSSI di Via san Floriano, 12 Vigardolo

Nell'area di pertinenza il rischio incendio è legato alla presenza di sostanze combustibili (arredi carta e materiali), soprattutto nei locali archivio.

L'evento può essere determinato da inneschi accidentali (sovracorrenti negli impianti elettrici generali o delle macchine, mozziconi di sigarette) o dolosi. L'attività non fa uso di fiamme libere derivante da lavori, salvo l'attività svolta nel laboratorio enogastronomico, dove per la specificità dell'insegnamento alberghiero, sono presenti fornelli a gas. L'edificio, come già elencato, è indipendente ed isolato rispetto al plesso scolastico. La cucina è conforme alla normativa vigente in materia.

I pericoli principali sono:

Presenza di arredi, carta e materiali

Stoccaggio di prodotti di consumo

Descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti

L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON BOSCO è facilmente raggiungibile grazie ad un sistema stradale composto da arterie principali e secondarie di buon livello. La sua posizione geografica permette di essere raggiunta con facilità, in particolar modo da Vicenza città. Inoltre è a pochi km dall'autostrada A31. Dista poco più di 5 km dall'ospedale di Vicenza e circa 7 km dal Comando provinciale dei VVF.

Tutti i plessi sono inseriti in contesti residenziali.

L'edificio nel suo complesso presenta anche le seguenti caratteristiche o dotazioni:

- Aerazione
- Ampi corridoi
- Presidi antincendio: naspì, estintori, idranti, sistema di rivelazione antincendio, sistema di allarme
- Ambulatorio medico
- Cassette di primo soccorso

Al DVR e al Piano di emergenza ed evacuazione sono allegate le planimetrie dei piani dell'edificio, con evidenziati i presidi antincendio e le uscite di emergenza con relative vie di esodo.

Individuazione dei beni esposti al rischio incendio

I beni esposti al rischio incendio sono gli arredi classici degli uffici, come sedie, tavoli scolastici, macchine da lavoro, attrezzature, materiali plastici anche se di modeste dimensioni. Negli archivi sono presenti quantità di carta importanti.

Identificazione dei soggetti esposti

I soggetti esposti al pericolo sono:

- i lavoratori addetti ed in generale i dipendenti: docenti, personale ATA, collaboratori scolastici;
- gli alunni;
- le persone di eventuali ditte esterne che eseguono lavori di manutenzione o per conto terzi;
- fornitori, altri utenti;

Un'attenzione particolare andrà dedicata ad una parte del personale che presenta fattori di disabilità, qualora presenti. Essi devono essere assistiti o supportati da addetti all'emergenza, nei casi di evacuazione. A questo riguardo è stato dedicato un capitolo specifico nel Piano di Emergenza per le procedure e le misure di esodo.

Misure di tutela adottate

Per tutte le sedi di lavoro. L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in ottemperanza alla L.186 del 1968 e alle norme CEI; inoltre tutte le attrezzature elettriche, le macchine e le apparecchiature dovranno essere installate ed utilizzate secondo le regole di buona tecnica.

Nei plessi sono presenti

- l'illuminazione di sicurezza, costituita da lampade autonome che entrano in funzione nel momento in cui viene a mancare l'energia elettrica.
- estintori portatili a CO₂ da 5 Kg ed a polvere da 6 Kg di capacità estinguente adeguata ed una rete a spegnimento di idranti e Naspi.
- vie d'esodo sono sufficientemente larghe, mantenute costantemente sgombre e regolarmente segnalate.
- Uscite di emergenza.
- scale esterne di emergenza con luoghi sicuri per lo stazionamento temporaneo di persone disabili non trasportabili.
- DPI idonei per ogni lavoratore ed in base alla loro mansione.
- le cassette di primo soccorso.
- sistemi di rivelazione incendio e allarme acustico incendio.
- pulsanti di sgancio gas ed energia elettrica.
- le porte REI e i locali compartimentati come da planimetrie allegate al Piano di evacuazione.

Classificazione del Livello di Rischio di Incendio

Per quanto concerne la classificazione del rischio incendio dei luoghi di lavoro, sulla scorta delle indicazioni contenute **nell'Allegato I del DM 03/09/2021**, si rileva:

che sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio incendio, quelli *"ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i requisiti aggiuntivi specificati"*:

Considerato che le attività scolastiche rientrano, come campo di applicazione, sotto la regola tecnica verticale del Codice di prevenzione incendi DM 2015, con affollamento superiore a 100 occupanti, ciò significa che la classificazione del rischio avverrà con quest'ultimo codice.

Per il plesso scolastico della Secondaria di Via Vivaldi, si applica il DM 26/08/1992.

Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure, ...). In base alla specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, ...) potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es. compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell'incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio, ...).

Tenuto conto che la popolazione scolastica complessiva dei quattro plessi è:

PLESSO INFANZIA di Via Vivaldi, 4	> 100 (69 – anno 2023/2024)
PLESSO PRIMARIA G. ZANELLA di Via Rossini 4	> 300 (293 – anno 2023/2024)
PLESSO SECONDARIA DI I GRADO Via Vivaldi	< 300 (274 – anno 2023/2024)
PLESSO PRIMARIA G. ROSSI di Via san Floriano	> 100 (28 – anno 2023/2024)

A seguito di quanto sopra descritto, ed in base alla normativa vigente la scuola in oggetto sono da classificare come segue:

Sedi	Classificazione rischio incendio
PLESSO INFANZIA di Via Vivaldi, 4	RISCHIO INCENDIO NON BASSO
PLESSO PRIMARIA G. ZANELLA di Via Rossini 4	RISCHIO INCENDIO NON BASSO
PLESSO SECONDARIA DI I GRADO Via Vivaldi	RISCHIO INCENDIO NON BASSO
PLESSO PRIMARIA G. ROSSI di Via san Floriano	RISCHIO INCENDIO NON BASSO

Misure di Prevenzione e Protezione

Le misure di prevenzione e protezione derivano direttamente dalla valutazione dei rischi.

Derivano inoltre dalla ricerca bibliografica esistente sui vari argomenti con riferimento a norme di buona tecnica o esperienze consolidate oltre naturalmente a quanto emerso nelle valutazioni di autodiagnosi effettuate dal personale impiegato nelle varie attività.

Devono così essere definite le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio finalizzate al fine di:

- a) Ridurre la probabilità di incendio
- b) Realizzare le vie e le uscite di emergenza
- c) Realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio
- d) Assicurare l'estinzione di un incendio
- e) Garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio
- f) Fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione

Nel caso specifico, sarà importante trasmettere e informare e formare gli addetti antincendio ma anche l'intera popolazione scolastica circa i seguenti contenuti:

i rischi di incendio legati all'attività ed alla specifica mansione svolta;

le misure di prevenzione e protezione adottate nei luoghi di lavoro;

i comportamenti da osservare e quelli da evitare;

le procedure da attuare in caso di incendio e conseguente evacuazione della sede.

Alla luce di quanto detto tra le misure di prevenzione e protezione e riportato nel D.M. 2 settembre 2021, agli artt. 2 e 3 sono stabiliti i criteri "per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3 lett. a) punto 4 e lettera b) del D.Lgs. 2008 n.81

Ulteriori Misure di Prevenzione e Protezione Adottate

Il datore di lavoro deve provvedere a designare i lavoratori incaricati dei compiti speciali (prevenzione incendi e lotta antincendio, gestione delle emergenze, evacuazione e pronto soccorso); la designazione dovrà avvenire con mandato scritto, controfirmato per accettazione.

Tali addetti dovranno essere idoneamente formati ed addestrati in merito ai compiti assegnatigli.

Infine, le attrezzature e gli impianti di lotta antincendio sono sottoposti a manutenzione e controllo periodico, da parte di ditta esterna qualificata (controllo semestrale di estintori).

Inoltre viene prevista la sorveglianza dei presidi antincendio e la tenuta del Registro dei controlli.

Formazione: i lavoratori ricevono adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, e nel caso specifico gli addetti antincendio, mediante un corso di formazione e secondo i criteri e la mansione svolta.

La formazione avviene secondo quanto stabilito dall'Allegato I e Allegato III del DM 02 settembre 2021.

Nel caso specifico l'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO ha provveduto alle nomine degli addetti antincendio e primo soccorso e degli addetti all'emergenza, come da organigramma per la sicurezza.

Inoltre la formazione degli addetti viene sempre programmata per tutti i ruoli della sicurezza.

Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

Dopo aver definito il livello di rischio è importante che Il Datore di Lavoro organizzi la GSA tramite:

- Adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
- Corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili e di sostanze e miscele pericolose
- ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili
- **mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e fruibili**
- **riduzione delle sorgenti d'innesco (limitazione dell'uso di fiamme libere senza opportune precauzioni**
- rispetto divieto di fumo
- divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate
- **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio incendio;**
- mantenimento in efficienza degli impi anti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio;
- attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
- apposizione di segnaletica di sicurezza;
- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con **particolare riguardo alle lavorazioni pericolose ai fini d'incendio, pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose;**

Inoltre è stato predisposto un piano di emergenza ed evacuazione (allegato) che contiene nei dettagli:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- d) specifiche misure per assistere le persone disabili.

2.Rischi derivanti dalla presenza di atmosfere esplosive (Titolo XI)

Non essendo presenti sostanze infiammabili o polveri combustibili che possono dar luogo ad atmosfere esplosive si ritiene assente il rischio in oggetto.

3.Rischio derivante da movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI, Capo I)

Come sottolineato nella descrizione delle attività, possono essere identificate quattro tipologie diverse di movimentazione manuale dei carichi:

- movimentazione di faldoni e documenti cartacei: i faldoni e i documenti cartacei vengono movimentati per brevi periodi e difficilmente superano il peso di 3 kg;
- movimentazione di scatoloni contenenti risme di carta per le stampanti peso max di circa 5 kg;
- movimentazione dei materiali per la pulizia;
- movimentazione degli attrezzi da palestra: l'operatore effettua la movimentazione manuale degli attrezzi; l'operazione è svolta con cadenza estremamente variabile.

Le tipologie della movimentazione non risultano continuative o ripetitive.

4. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature munite di videotermini (Titolo VII, Capo I e II)

In Istituto sono presenti lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per meno di venti ore settimanali.

Per tali lavoratori deve essere svolta un'apposita formazione sul corretto utilizzo delle apparecchiature, avendo particolare riguardo:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

5. Rischi di esposizione al rumore durante il lavoro (Titolo VIII, Capo 1 e II)

Non risulta sempre obbligatorio effettuare le misurazioni del rumore, ma solo in quelli dove si ritiene, a seguito di accurata analisi, possano essere superati i valori inferiori di azione.

Nel caso in analisi, prendendo in considerazione:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione;

Si può fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione non possano essere superati e pertanto non si provvederà alla realizzazione di misure dei livelli di rumore presenti.

Il rumore a maggior intensità è prodotto dalla presenza degli alunni (palestra, sala mensa). Per limitare il rumore prodotto dall'attività umana svolta dai ragazzi viene mantenuto un controllo delle classi per impedire lo svilupparsi di rumori particolarmente intensi.

6. Rischi di esposizione a vibrazioni (Titolo VIII, Capo 1 III)

Nelle zone sottoposte ad analisi nella presente relazione non vengono utilizzate attrezzature vibranti.

Perciò si ritiene assente il rischio di esposizione a vibrazioni.

7. Rischi di esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo I e IV)

All'interno degli ambienti scolastici non sono state effettuate misurazioni dei campi elettromagnetici presenti. All'esterno dell'istituto non sono presenti antenne per la telefonia.

Si ritiene che all'oggi questo rischio non sia presente. In occasione dell'aggiornamento del DVR questa tipologia di rischi verrà monitorata.

8. Rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo I e V)

Nelle zone sottoposte ad analisi nella presente relazione non vengono utilizzate radiazioni ottiche artificiali.

Si ritiene assente il rischio in oggetto.

9. Rischi di esposizione ad agenti chimici (Titolo IX, Capo I)

La valutazione ha evidenziato la presenza di agenti chimici sul luogo di lavoro tenendo in considerazione in particolare:

- le proprietà pericolose
- le schede di sicurezza
- **il livello, il tipo e la durata dell'esposizione**
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro, compresa la quantità degli stessi
- i valori limite di esposizione professionale
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare

L'esito della valutazione ha evidenziato al momento un **livello di esposizione a rischio chimico basso** per la sicurezza e irrilevante per la salute. Nei programmi di miglioramento adottati si prevede lo smaltimento **di tutte le sostanze chimiche presenti ma non utilizzate o sconosciute all'interno dei laboratori.**

Infine, considerate le sostanze utilizzate si ritiene che questo rischio è basso e gestibile con la formazione e l'uso dei DPI.

10. Rischi di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, Capo II)

Non essendo presenti sostanze con indicazione di pericolo cancerogeno e mutageno, si ritiene assente il rischio in oggetto.

11. Rischi di esposizione all'amianto (Titolo IX, Capo III e D.M. 6 settembre 1994)

In istituto non risultano presenti, dai dati a disposizione, materiali contenenti amianto.

Nel corso di manutenzioni straordinarie e/o demolizioni potrebbero essere individuate strutture e/o impianti contenenti amianto. In tal caso sarà previsto l'intervento di bonifica effettuato da ditta specializzata e la messa in sicurezza dei locali in modo da evitare l'inalazione di fibre di amianto da parte dei lavoratori.

12. Rischi di esposizione ad agenti biologici (Titolo X)

Le uniche sostanze biologiche con le quali i lavoratori potrebbero venire a contatto sono quelle presenti all'interno dei servizi igienici.

Gli addetti alla pulizia, in casi particolari, potrebbero essere soggetti ad agenti biologici derivanti dalle sostanze con cui vengono a contatto nella fase di pulizia dei servizi igienici.

Per evitare detto rischio, si ritiene sufficiente l'applicazione delle regole basilari di pulizia (lavarsi le mani dopo la lavorazione, divieto di consumo di cibi e bevande durante l'attività di pulizia, ecc.) e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (guanti monouso e camice da lavoro).

10.3 RISCHI PARTICOLARI

a) Rischi legati allo stress

Di seguito si fa riferimento all'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 in merito ai rischi collegati allo stress. L'accordo riporta che *«un alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L'individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro, le condizioni ambientali di lavoro, la comunicazione e i fattori soggettivi»*.

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. impone al datore di lavoro l'obbligo di valutazione dei rischi particolari, tra cui anche quelli legati allo stress. L'accordo precedentemente citato specifica che *«per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme. Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di una politica anti-stress integrata che sia contemporaneamente preventiva e valutabile»*.

«Secondo recenti studi la categoria degli insegnanti è più esposta rispetto ad altre al rischio di sviluppare burnout, malattie psichiatriche e malattie neoplastiche».

Questo rischio viene periodicamente monitorato con la compilazione della check-list del MIUR e di focus interni.

b) Rischi connessi alle differenze in genere, all'età e alla provenienza da altri paesi

Lavoratori minori e lavoratori anziani

Per la parte di scuola in esame (aule e uffici) non risultano presenti lavoratori minori, pertanto, ai fini della presente analisi, non sono presenti rischi particolari per questa categoria di lavoratori.

Vista la tipologia di attività effettuate in istituto non si ritiene siano presenti lavori che esponano la particolare categoria dei lavoratori anziani a rischi più elevati rispetto agli altri lavoratori. Comunque, con l'avanzare dell'età, sarà necessario mantenere un più stretto controllo a riguardo del rischio legato allo stress. Il lavoratore anziano potrebbe essere soggetto a maggiori rischi a causa dell'abitudine al lavoro e della diminuzione delle prestazioni mentali e fisiche.

Lavoratori notturni

In istituto non sono presenti lavoratori notturni, pertanto non sono presenti rischi particolari per questa categoria di lavoratori.

Lavoratori disabili

I lavoratori disabili, a causa delle loro maggiori difficoltà motorie, sensoriali o cognitive, comportano la necessità di una specifica organizzazione delle operazioni di evacuazione.

Nella stesura del piano di emergenza ed evacuazione si è tenuto conto di queste problematiche.

Lavoratori stranieri

In generale i lavoratori stranieri presentano un rischio infortunistico più elevato rispetto ai lavoratori italiani dovuti alla difficoltà linguistica e a una differente percezione del rischio.

Vista la tipologia di attività effettuate in istituto e visto che tutti i lavoratori comprendono correttamente l'italiano, non si ritiene siano presenti attività che espongano questa particolare categoria di persone a rischi più elevati rispetto agli altri lavoratori.

Lavoratori neoassunti

Ai fini del presente paragrafo si intendono per «neoassunti» quei lavoratori che sono entrati nel ciclo produttivo da breve periodo e che, non conoscendo a pieno l'ambiente di lavoro, le metodiche del lavoro, le procedure da adottare, ecc., potrebbero essere soggetti all'esposizione di un rischio più elevato rispetto a un lavoratore "esperto".

Vista la tipologia di attività effettuate in istituto e a seguito di informazione/formazione del lavoratore, non si ritiene siano presenti lavori che espongano questa particolare categoria di persone a rischi più elevati rispetto agli altri lavoratori. Per una corretta gestione dei rischi, comunque, il datore di lavoro e i preposti presenti in istituto effettuano particolare vigilanza sulle attività svolte dai lavoratori neoassunti.

11. METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

La valutazione del rischio include la necessità di dover individuare il valore del livello di rischio. Questo va inteso come correlazione tra gravità (entità del danno conseguente sull'integrità fisica del lavoratore) e probabilità che questo evento accada. I metodi utilizzati fanno riferimento al prodotto matematico tra l'entità presunta del danno e la probabilità valutata per il suo accadimento.

La valutazione è strutturata in modo da fare riferimento ai "Titoli" e "Allegati" del D.Lgs. 81/2008 al fine di potere analizzare lo stato di fatto nei luoghi di lavoro, individuare i fattori di rischio presenti ed elaborare il documento di valutazione dei rischi.

In particolare si fa riferimento a:

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TITOLO V - EGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

MOBBING E STRESS DA LAVORO

L'indagine per valutare i rischi specifici dell'organizzazione si è basata su alcuni punti chiave, o strumenti di analisi, che potremmo così riassumere:

- osservazione diretta (sopralluoghi con rilevamento dati);
- analisi della documentazione di corredo esistente;
- presa visione del registro infortuni;
- colloqui diretti con i lavoratori;
- analisi dei compiti e delle mansioni dei lavoratori;
- analisi delle procedure operative adottate dai lavoratori;
- esperienza maturata nel settore.

La presente valutazione contenente le prescrizioni di adeguamento alle normative è il documento da presentare all'organo di vigilanza, se richiesto, e rappresenta la valutazione dei rischi a norma dell'art. 17 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008.

Per la Valutazione dei Rischi sono state prese in considerazione le normative vigenti in particolare:

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Decreto Ministero Interno 26/08/1992

Decreto Ministeriale 10/03/1998

Decreto Ministero della Salute 15/07/2003 n. 388

Decreto Legislativo 26/03/2001 n. 151

Decreto Legislativo 03/08/2009 n. 106

L'analisi valutativa può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro esaminato

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase **A** il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi (evitando eccessive frammentazioni) e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella fase **B**, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

1) individuare le possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scegliere quella più appropriata tra i quattro possibili **DANNI (MAGNITUDO)**

DANNO - D - (o Magnitudo)	VALORE	DEFINIZIONE
MINIMO	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento
MEDIO	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMO	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale

2) valutare la **PROBABILITÀ** della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili

PROBABILITÀ - P -	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli.
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
ALTAMENTE PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'entità del rischio deriva dal rapporto $Rischio = Probabilità \times Danno$

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio)

SCHEMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ($R = P \times D$)

DANNO	D 4	4	8	12	16
	GRAVISSIMO				
	D 3	3	6	9	12
	GRAVE				
D 2	2	4	6	8	
MEDIO					
D 1	1	2	3	4	
LIEVE					
PROBABILITA'		P 1	P 2	P 3	P 4
		BASSA PROBABILITA'	POCO PROBABILE	MEDIA PROBABILITA'	ALTAMENTE PROBABILE

fig. 1 Esempio di Matrice di valutazione del Rischio: $R = P \times D$

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

In funzione dell'entità del RISCHIO, valutato mediante l'utilizzo della matrice già illustrata (fig. 1), e dei singoli valori della Probabilità e del Danno necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, si prevedono, in linea generale, le azioni riportate nelle successive Tabelle:

Tabella A: Tabella delle Azioni da intraprendere – Principi gerarchici;

Tabella B: Scala degli Indici di Probabilità e del Danno con la definizione dei Criteri;

Tabella C: Misure di Prevenzione e Protezione e la Scala del Tempo.

Tabella A

PRINCIPI GERARCHICI DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI:

- ⇒ 1. Eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
- ⇒ 2. Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- ⇒ 3. Intervento sui rischi alla fonte;
- ⇒ 4. Applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- ⇒ 5. **Adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;**
- ⇒ 6. Miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo;
- ⇒ 7. Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente introdurre nuovi pericoli;
- ⇒ 8. Compromettere le prestazioni del sistema adottato.


Tabella B

SCALA DELL'INDICE PROBABILITA' "P" (probabilità raggiungimento limite di danno)

Definizioni/criteri	Livello	Valore
<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno a causa della concomitanza di più eventi poco probabili, indipendenti uno dall'altro, concomitanza di più eventi poco probabili, indipendenti uno dall'altro, in circostanze occasionali o Non sono noti episodi già verificatisi. 	Improbabile, Molto Bassa Probabilità	P = 1
<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno solo in caso di una serie concomitante di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 	Bassa probabilità	P = 2
<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. È noto qualche episodio in cui si sono verificati danni per la tipologia considerata. 	Media probabilità	P = 3
<ul style="list-style-type: none"> Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza nella stessa azienda o in aziende simili. 	Alta probabilità	P = 4

SCALA DELL'INDICE DANNO "D" (danno potenziale)

Definizioni/criteri	Livello	Valore
<p>Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile (prognosi 3 gg. di guarigione).</p> <p>Esposizione con effetti rapidamente reversibili.</p> <p>Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni lievi a persone o cose.</p> <p>Sono presenti agenti biologici del gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici per ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo o irritanti</p>	Danno Lieve	D = 1
<p>Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile (prognosi tra i 4 ed i 30 giorni di guarigione).</p> <p>Esposizione con effetti reversibili.</p> <p>Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni moderati a persone o cose e/o produrre una limitata contaminazione dell'ambiente.</p> <p>Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici del gruppo 2, molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili, comburenti.</p>	Danno Medio	D= 2
<p>Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale (prognosi oltre i 30 gg. di guarigione).</p> <p>Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.</p> <p>L'esposizione cronica ha effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.</p> <p>Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni a persone o cose e/o produrre contaminazione dell'ambiente.</p> <p>Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni tossici, altamente infiammabili, capaci di esplodere, pericolosi per l'ambiente, agenti biologici del gruppo 3 (rischio alto per l'uomo).</p>	Danno Grave	D= 3
<p>Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.</p> <p>Esposizione cronica con effetti e/o totalmente invalidanti.</p> <p>Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni gravi a persone o cose e/o produrre alta contaminazione dell'ambiente.</p> <p>Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni tossici o molto tossici, altamente infiammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi per l'ambiente, agenti biologici del gruppo 4 (rischio alto per l'uomo e per la collettività).</p>	Danno Multiplo Grave o Gravissimo	D= 4



- fig. 2

Tabella C – Misure di prevenzione e protezione

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione come qui sotto specificato.	
Rischio Lieve	Priorità degli Interventi
$(P \times D) \leq 3$	I pericoli potenziali sono sufficientemente sotto controllo; valutare eventuali miglioramenti. Azioni da sottoporre a procedurizzazione, ma effettuate in autocontrollo.
Rischio Moderato	Priorità degli Interventi
$4 \leq (P \times D) \leq 6$	Individuare e programmare miglioramenti ed azioni correttive da programmare a medio termine; verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo. Azioni da sottoporre a procedurizzazione e da effettuare sotto sorveglianza.
Rischio Alto	Priorità degli Interventi
$6 \leq (P \times D) \leq 8$	Individuare e programmare miglioramenti ed azioni correttive prioritarie con interventi di protezione e prevenzione a breve termine, per ridurre la probabilità o il danno potenziale. Azioni per le quali vengono applicate procedure consolidate in presenza di responsabili che autorizzano il lavoro.
Rischio Molto Alto	Priorità degli Interventi
$9 \leq (P \times D) \leq 16$	Individuare e programmare azioni correttive immediate, urgenti, con interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale. Bloccare o limitare il ciclo produttivo fino alla predisposizione degli interventi correttivi.

Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente erogata la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori, si ritiene che i rischi siano residuali.

Per ogni pericolo individuato sono stati riportati, oltre all'Entità del Rischio, i valori della Probabilità e del Rischio Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere.

VALORE	RISCHIO	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCALA DEL TEMPO
1	MOLTO BASSO	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate	UN ANNO
2	BASSO	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare l'efficacia delle azioni preventivate	UN ANNO
3	MEDIO	Programmare con urgenza interventi correttivi tali da eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili	SEI MESI
4	ALTO	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili	IMMEDIATAMENTE

12. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GRUPPI DI MANSIONI OMOGENEE

Oggetto della valutazione

La valutazione dei rischi per gruppi omogenei di lavoratori rappresenta, secondo l'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, una metodologia sicuramente preventiva per l'individuazione dei rischi e la formazione collegata con le varie figure professionali della scuola.

Le definizioni, i principi e le analisi introdotte in questa sezione sono state tratte dalla banca dati dei profili di rischi dell'ISPESL che rappresentano un punto di riferimento importante delle esposizioni dei lavoratori. Inoltre si è proceduto ad una indagine e ad una revisione dei rischi sul campo.

1. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO / ATA/ IMPIEGATO UFFICIO

Si occupano della gestione amministrativa dell'istituto per ciò che attiene la gestione del personale, delle ditte esterne alle quali vengono appaltate alcune attività svolte all'interno dell'edificio o la fornitura di attrezzature, materiale per la didattica, ecc., sono inoltre nella maggior parte dei casi responsabili della revisione e dell'aggiornamento di tutta la documentazione relativa all'edificio scolastico. Anche queste attività, come per il personale direttivo, vengono svolte negli uffici utilizzando attrezzature tipo fax, fotocopiatrici e videoterminali.

1. MANSIONE: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/ IMPIEGATI UFFICIO

Aree frequentate dalla mansione:		Area uffici			
		Portineria			
		Area didattica normale			
		Area attività collettive			
		Piazzale esterno e parcheggio			
Attività svolte:		Attività d'ufficio			
R.AR/ N.	Rischi connessi alle aree frequentate *	R.ATT/ N.	Rischi connessi all'attività *		
1	Spazi di lavoro e di transito	X	1	Uso di scale portatili	X
2	Luoghi ristretti		2	Lavori in profondità	
3	Caduta da scale fisse	X	3	Lavori in quota	
4	Caduta di materiali dall'alto		4	Uso di apparecchi di sollevamento	
5	Presenza di macchine fisse o impianti		5	Uso di mezzi di trasporto	X
6	Movimentazione e deposito di materiali	X	6	Lavori elettrici	
7	Presenza di apparecchi di sollevamento		7	Uso di apparecchi con gas combustibili	
8	Ascensori o montacarichi	X	8	Uso di apparecchi a pressione	
9	Presenza di mezzi di trasporto	X	9	Uso di sostanze potenzialmente esplosive	
10	Impianti elettrici	X	10	Uso o contatto con agenti chimici	
11	Presenza di apparecchi a pressione		11	Uso o contatto con agenti cancerogeni e/o mutageni	
12	Presenza di apparecchi a gas		12	Uso o contatto con agenti biologici	
13	Scariche atmosferiche		13	Uso di attrezzature di lavoro	X
14	Presenza di campi elettromagnetici		14	Uso di macchine fisse	
15	Presenza di atmosfere esplosive		15	Sbalzi di temperatura	
16	Incendio	X	16	Movimentazione manuale dei carichi	X
17	Presenza di agenti chimici		17	Uso di attrezzature rumorose	
18	Presenza di agenti cancerogeni e mutageni		18	Uso di attrezzature vibranti	
19	Presenza di agenti biologici		19	Uso di attrezzature munite di videoterminali**	X
20	Presenza di rumore		20	Eccessivo carico di lavoro fisico	
21	Presenza di radiazioni ottiche		21	Eccessivo carico di lavoro mentale	
22	Presenza di amianto		22	Lavorazioni ripetitive	
23	Condizioni microclimatiche particolari	X	23	Esposizione a mobbing e/o a stress lavoro correlato	
24	Sorgenti di radiazioni ionizzanti		24	Posture incongrue	X
25	Sorgenti di radiazioni non ionizzanti		25	Movimenti ripetitivi	
26	Illuminazione	X	26	Uso attrezzi da taglio	X
27	Arredi di servizio	X	27	Rumore	

* Nella tabella si evidenziano i pericoli cui è soggetta la mansione per mezzo di "X"

2. MANSIONE: DOCENTI

Svolgono le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dalla scuola e condividono con il Capo d'Istituto la responsabilità della linea di insegnamento da adottare. Le attività sono prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda didattica teorica. L'insegnante svolge assistenza ad eventuali studenti con disabilità. L'attività lavorativa è svolta in genere all'interno dei locali del plesso scolastico e occasionalmente si può svolgere attività all'esterno, ad esempio in occasione di visite guidate, di viaggi d'istruzione. In questa attività vengono usati i videotermini e i relativi accessori, la fotocopiatrice e macchine riproduttive in genere. Inoltre vengono utilizzati attrezzi di cancelleria (puntatrice, levapunti, apribuste, ecc.).

3. MANSIONE: DOCENTI

3. MANSIONE: DOCENTI					
Aree frequentate dalla mansione:			Portineria / Area uffici		
			Area didattica normale		
			Area tecnica		
			Area attività collettive		
			Area attività sportive		
			Piazzale esterno e parcheggio		
Attività svolte:			Attività di insegnamento		
R.AR/ N.	Rischi connessi alle aree frequentate *		R.ATT/ N.	Rischi connessi all'attività	
1	Spazi di lavoro e di transito	X	1	Uso di scale portatili	
2	Luoghi ristretti		2	Lavori in profondità	
3	Caduta da scale fisse	X	3	Lavori in quota	
4	Caduta di materiali dall'alto	X	4	Uso di apparecchi di sollevamento	
5	Presenza di macchine fisse o impianti		5	Uso di mezzi di trasporto	X
6	Movimentazione e deposito di materiali	X	6	Lavori elettrici	
7	Presenza di apparecchi di sollevamento		7	Uso di apparecchi con gas combustibili	
8	Ascensori o montacarichi	X	8	Uso di apparecchi a pressione	
9	Presenza di mezzi di trasporto	X	9	Uso di sostanze potenzialmente esplosive	
10	Impianti elettrici	X	10	Uso o contatto con agenti chimici	X
11	Presenza di apparecchi a pressione		11	Uso o contatto con agenti cancerogeni e/o mutageni	
12	Presenza di apparecchi a gas		12	Uso o contatto con agenti biologici	X
13	Scariche atmosferiche		13	Uso di attrezzature di lavoro	X
14	Presenza di campi elettromagnetici		14	Uso di macchine fisse	
15	Presenza di atmosfere esplosive		15	Sbalzi di temperatura	
16	Incendio	X	16	Movimentazione manuale dei carichi	X
17	Presenza di agenti chimici	X	17	Uso di attrezzature rumorose	
18	Presenza di agenti cancerogeni e mutageni		18	Uso di attrezzature vibranti	
19	Presenza di agenti biologici	X	19	Uso di attrezzature munite di videotermini**	X
20	Presenza di rumore		20	Eccessivo carico di lavoro fisico	
21	Presenza di radiazioni ottiche		21	Eccessivo carico di lavoro mentale	
22	Presenza di amianto		22	Lavorazioni ripetitive	
23	Condizioni microclimatiche particolari	X	23	Esposizione a mobbing e/o a stress lavoro correlato	X
24	Sorgenti di radiazioni ionizzanti		24	Posture incongrue	X
25	Sorgenti di radiazioni non ionizzanti		25	Movimenti ripetitivi	

26	Illuminazione	X		26	Uso attrezzi da taglio	X
27	Arredi di servizio	X		27	Rumore	X

* Nella tabella si evidenziano i pericoli cui è soggetta la mansione per mezzo di "X".

3. MANSIONE: COLLABORATORE SCOLASTICO/ ADDETTI ALLE PULIZIE

L'attività lavorativa prevede la pulizia e l'igienizzazione dei vari ambienti di lavoro (laboratori, corridoi, aule e servizi igienici). In alcuni casi l'attività prevede l'utilizzo del fotocopiatore, commissioni all'esterno.

Rispetto alle situazioni particolari a volte effettua attività di assistenza diretta agli alunni con disabilità.

L'attività lavorativa si svolge prevalentemente all'interno dei locali dell'edificio e nel cortile esterno.

I rischi a cui è sottoposto il personale addetto sono essenzialmente quelli connessi alle condizioni generali dell'edificio (rischi trasversali).

4. MANSIONE: COLLABORATORE SCOLASTICO/ ADDETTI ALLE PULIZIE

Aree frequentate dalla mansione:		Portineria / Area uffici				
		Area didattica normale				
		Area tecnica				
		Area attività collettive				
		Area attività sportive				
		Piazzale esterno e parcheggio				
Attività svolte:		Pulizie delle aule, dei servizi e degli spazi dell'Istituto				
R.AR/ N.	Rischi connessi alle aree frequentate *			R.ATT/ N.	Rischi connessi all'attività *	
1	Spazi di lavoro e di transito	X		1	Uso di scale portatili	X
2	Luoghi ristretti			2	Lavori in profondità	
3	Caduta da scale fisse	X		3	Lavori in quota	
4	Caduta di materiali dall'alto	X		4	Uso di apparecchi di sollevamento	
5	Presenza di macchine fisse o impianti			5	Uso di mezzi di trasporto	X
6	Movimentazione e deposito di materiali	X		6	Lavori elettrici	
7	Presenza di apparecchi di sollevamento			7	Uso di apparecchi con gas combustibili	
8	Ascensori o montacarichi	X		8	Uso di apparecchi a pressione	
9	Presenza di mezzi di trasporto	X		9	Uso di sostanze potenzialmente esplosive	
10	Impianti elettrici	X		10	Uso o contatto con agenti chimici	X
11	Presenza di apparecchi a pressione			11	Uso o contatto con agenti cancerogeni e/o mutageni	
12	Presenza di apparecchi a gas			12	Uso o contatto con agenti biologici	X
13	Scariche atmosferiche			13	Uso di attrezzature di lavoro	X
14	Presenza di campi elettromagnetici			14	Uso di macchine fisse	
15	Presenza di atmosfere esplosive			15	Sbalzi di temperatura	
16	Incendio	X		16**	Movimentazione manuale dei carichi **	X
17	Presenza di agenti chimici	X		17	Uso di attrezzature rumorose	
18	Presenza di agenti cancerogeni e mutageni			18	Uso di attrezzature vibranti	X
19	Presenza di agenti biologici	X		19	Uso di attrezzature munite di videoterminali	
20	Presenza di rumore			20	Eccessivo carico di lavoro fisico	
21	Presenza di radiazioni ottiche			21	Eccessivo carico di lavoro mentale	
22	Presenza di amianto			22	Lavorazioni ripetitive	

23	Condizioni microclimatiche particolari			23	Esposizione a mobbing e/o a stress lavoro correlato	
24	Sorgenti di radiazioni ionizzanti			24	Posture incongrue	X
25	Sorgenti di radiazioni non ionizzanti			25	Movimenti ripetitivi	
26	Illuminazione	X		26	Uso attrezzi da taglio	X
27	Arredi di servizio	X		27	Rumore	X

* Nella tabella si evidenziano i pericoli cui è soggetta la mansione per mezzo di "X"

13. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

Secondo quanto indicato dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 occorre procedere con la valutazione dei rischi per l'ambiente di lavoro nel quale si trova una lavoratrice in stato di gravidanza.

La procedura applicata è la seguente:

- informazione di tutte le lavoratrici dei rischi derivati dall'ambiente di lavoro per le mutate condizioni fisiche
- circolare informativa da distribuire con allegato il modello di comunicazione del proprio stato di salute
- valutazione specifica correlata con le mansioni della lavoratrice, adesione all'eventuale piano di sorveglianza sanitaria prodotta dalla competente ASL territoriale
- stima del rischio e programmazione degli interventi di bonifica/correttivi o cambio di mansione

Il presente documento viene prodotto al fine di determinare le condizioni di rischio specifico per le lavoratrici inquadrare come docenti curricolari e di sostegno, ATA e personale femminile esterno, in merito a quanto disciplinato dalla D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Con questo allegato si crea l'opportuna integrazione al documento di valutazione dei rischi previsto dal quadro normativo attuale per la tutela delle lavoratrici madri (legge 1204/71, DPR 1026/76 e legge 903/77) con i contenuti del D.Lgs. 81/2008 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le stesse valutazioni vengono effettuate in merito a quanto previsto dal D.Lgs. n° 645 del 25/11/1996 "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" e in ottemperanza al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

Viene ribadito l'obbligo della valutazione dei rischi introdotto dal D.Lgs. 81/2008, che deve essere effettuato dal datore di lavoro, il quale è tenuto a comunicare alle lavoratrici i risultati della valutazione effettuata in relazione ai rischi connessi all'attività svolta, e ad adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

È inoltre prevista un'estensione dell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri, già riconosciuti nella legge 1204/1971, per i quali vige il divieto di utilizzazione delle lavoratrici durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.

Vengono infine regolamentati alcuni aspetti particolari, come il diritto delle lavoratrici gestanti di assentarsi durante l'orario di lavoro, senza perdita della retribuzione, per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite medico specialistiche.

Per fruire di tali permessi le lavoratrici dovranno presentare apposita istanza al datore di lavoro e, successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

1 Indicazioni in merito alla gestione delle lavoratrici gestanti

Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto è fatto divieto all'istituto scolastico di adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, nonché al trasporto e sollevamento di pesi. Se necessario, la lavoratrice potrà essere spostata ad altra mansione.

Il DPR 25/11/1976, n. 1026, che è il regolamento di attuazione della legge n. 1204, indica i lavori pericolosi faticosi e insalubri.

Nel caso la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni ha diritto ad essere assente dal lavoro e a percepire, per tutto il periodo indicato, il trattamento economico spettante l'astensione obbligatoria (sent. Corte Costituzionale n. 972/88).

2 Valutazione dei rischi delle lavoratrici gestanti

Secondo quanto indicato dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e da quanto ordinato nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, valutati dagli allegati del D.Lgs. n° 645 del 25/11/1996 (durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto), si elencano i lavori individuati:

- a) lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- b) lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- c) lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;

.....*omississ*.....

In aggiunta si possono valutare le situazioni particolari per la scuola quali:

- le attività lavorative a contatto con materiali definibili a rischio chimico o biologico
- le attività della lavoratrice in ambienti non autorizzati o certificati per l'uso di attività didattica, ad esempio per l'assenza del Certificato di Prevenzione Incendi con valutazione del rischio alto.

Il documento non si intende esaustivo ma esclusivamente indicativo delle situazioni di pericolo che più frequentemente si possono trovare all'interno di un edificio scolastico.

Viene dato luogo alla procedura informativa presso il personale scolastico per quanto riguarda la prevenzione.

MANSIONE: DOCENTI CURRICULARI e di SOSTEGNO

INSEGNANTE		
FATTORI DI RISCHIO	* RISCHI	DURATA DIVIETO
Lavoro pregiudizievole per cause soggettive della gestante rilevate dal medico ginecologo in relazione all'avanzamento dello stato di gravidanza	Rischi per la salute della lavoratrice e del nascituro	- In gravidanza due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
Informazione alle lavoratrici sui rischi per la salute della lavoratrice madre e del bambino. In caso di presenza di malattia derivante dal virus della rosolia sarà necessario prevedere l'astensione dal lavoro della lavoratrice per tutta la durata dell'epidemia.		
PERSONALE DI SOSTEGNO		
FATTORI DI RISCHIO	RISCHI	
Assistenza allievi non autosufficienti	Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente)	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto se supera standard secondo > MMC. Necessita valutare a seconda delle condizioni di disabilità dell'alunno
Movimentazione manuale disabili	Rischio di lesioni al feto o di parto prematuro	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto se supera standard secondo > MMC. Necessita valutare a seconda delle condizioni di disabilità dell'alunno
Stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico)	Rischio per la salute del nascituro o del neonato	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
Informazione alle lavoratrici sui rischi per la salute della lavoratrice madre e del bambino. Modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro al fine di eliminare i fattori di rischio. Qualora per ragioni organizzative o produttive specifiche ciò non sia attuabile, spostamento ad altra mansione con contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Qualora non vi sia possibilità di spostamento ad altra mansione, immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro. Immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre per eventuali sopravvenute complicanze certificate dal medico e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.		

MANSIONE: ADDETTI ALLA STAMPERIA (FOTOCOPIATRICE ecc.)

FATTORI DI RISCHIO	* RISCHI	DURATA DIVIETO
Attività in postura eretta prolungata	Rischio di parto prematuro per prolungati periodi in piedi durante la giornata lavorativa. Rischio di affaticamento dell'apparato cardiovascolare della lavoratrice per congestione periferica durante la postura eretta, possibili manifestazioni di contrazioni uterine.	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
Movimentazione manuale dei carichi	Rischio di lesioni al feto o di parto prematuro In gravidanza	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
Lavori con esposizione a sostanze e preparati pericolosi (ozono prodotto dalle stampanti e sostanze derivanti da toner di stampante - vista l'assenza di ricambio d'aria o aspirazione)	Rischio per la salute del nascituro o del neonato	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Informazione alle lavoratrici sui rischi per la salute della lavoratrice madre e del bambino.
Modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro al fine di eliminare i fattori di rischio. Qualora per ragioni organizzative o produttive specifiche ciò non sia attuabile, spostamento ad altra mansione con contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Qualora non vi sia possibilità di spostamento ad altra mansione, immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.
 Immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre per eventuali sopravvenute complicanze certificate dal medico e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

MANSIONE: ADDETTI ALLE PULIZIE

FATTORI DI RISCHIO	* RISCHI	DURATA DIVIETO
Attività in postura eretta prolungata	Rischio di parto prematuro per prolungati periodi in piedi durante la giornata lavorativa. Rischio di affaticamento dell'apparato cardiovascolare della lavoratrice per congestione periferica durante la postura eretta, possibili manifestazioni di contrazioni uterine.	In gravidanza due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto
Movimentazione manuale dei carichi	Rischio di lesioni al feto o di parto prematuro In gravidanza	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
Lavori con esposizione a sostanze e preparati pericolosi (ozono prodotto dalle stampanti e sostanze derivanti da toner di stampante - vista l'assenza di ricambio d'aria o aspirazione)	Rischio per la salute del nascituro o del neonato	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Informazione alle lavoratrici sui rischi per la salute della lavoratrice madre e del bambino.
Modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro al fine di eliminare i fattori di rischio. Qualora per ragioni organizzative o produttive specifiche ciò non sia attuabile, spostamento ad altra mansione con contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Qualora non vi sia possibilità di spostamento ad altra

mansione, immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

Immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre per eventuali sopravvenute complicanze certificate dal medico e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

MANSIONE: IMPIEGATI UFFICIO

FATTORI DI RISCHIO	* RISCHI	DURATA DIVIETO
Lavoro pregiudizievole per cause soggettive della gestante rilevate dal medico ginecologo in relazione all'avanzamento dello stato di gravidanza.	Rischio per la salute della lavoratrice e nascituro.	In gravidanza due mesi prima e tre mesi dopo il parto
Movimentazione manuale dei carichi	Rischio di lesioni al feto o di parto prematuro In gravidanza	In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto


MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Informazione alle lavoratrici sui rischi per la salute della lavoratrice madre e del bambino.

Modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro al fine di eliminare i fattori di rischio. Qualora per ragioni organizzative o produttive specifiche ciò non sia attuabile, spostamento ad altra mansione con contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Qualora non vi sia possibilità di spostamento ad altra mansione, immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

Immediata interdizione dal lavoro della lavoratrice madre per eventuali sopravvenute complicanze certificate dal medico e contestuale comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

In caso di presenza nella scuola di malattia derivante dal virus della rosolia sarà necessario **prevedere l'astensione dal lavoro della lavoratrice per tutta la durata dell'epidemia**



** A cura di Sicurlav di Ambrosi Francesco

14. VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANSIONE

PERICOLO	NOTE	1. PERSONALE AMMINISTRATIVO ATA				2. DOCENTI				3. COLLABORATORI SCOLASTICI				
		STIMA DEL RISCHIO	RISCHIO	ENTITÀ DEL DANNO		STIMA DEL RISCHIO	RISCHIO	ENTITÀ DEL DANNO		STIMA DEL RISCHIO	RISCHIO	ENTITÀ DEL DANNO		
RISCHI AREE FREQUENTATE N.	AREE FREQUENTATE	P	D	R	R	P	D	R	P	D	R	P	D	R
1	Spazi di lavoro e di transito	1	2	2	Medio Basso	1	2	2	Medio Basso	1	2	1	2	2
3	Caduta da scale fisse	1	3	3	Medio Basso	1	3	3	Medio Basso	1	3	1	3	3
4	Caduta di materiali dall'alto					1	2	2	Medio Basso	1	4	1	4	4
6	Movimentazione e deposito dei materiali	1	2	2	Medio Basso	1	3	3	Medio Basso	1	4	1	4	4
8	Ascensori e montacarichi	1	2	2	Medio Basso	1	2	2	Medio Basso	1	2	1	2	2
9	Presenza di mezzi di trasporto	1	4	4	Medio Grave	1	4	4	Medio Grave	1	4	1	4	4
10	Impianti elettrici	1	4	4	Medio Grave	1	4	4	Medio Grave	1	4	1	4	4
16	Incendio	1	4	4	Medio Grave	1	4	4	Medio Grave	1	4	1	4	4
17	Presenza di agenti chimici					1	2	2	Medio Basso	1	4	1	4	4
19	Presenza di agenti biologici					1	3	3	Medio Basso	1	3	1	3	3

PERICOLO	NOTE	1.PERSONALE AMMINISTRATIVO ATA			2. DOCENTI			3. COLLABORATORI SCOLASTICI		
		STIMA DEL RISCHIO	RISCHIO	ENTITÀ DEL DANNO	STIMA DEL RISCHIO	RISCHIO	ENTITÀ EL DANNO	STIMA DEL RISCHIO	RISCHIO	ENTITÀ DEL DANNO
23	Condizioni microclimatiche particolari	1	2	Medio Basso	1	2	Medio Basso	1	2	Medio Basso
26	Illuminazione	1	2	Medio Basso	1	2	Medio Basso	1	2	Medio Basso
27	Arredi scolastici	2	3	Medio Basso	2	3	Medio Basso	2	3	Medio Basso
RISCHI ATTIVITÀ N.	RISCHI CONNESSI ATTIVITÀ	P	D	R	P	D	R	P	D	R
1	Uso di scale portatili							1	4	Medio Grave
5	Uso mezzi di trasporto	1	4	Medio Basso	1	4	Medio Basso	1	4	Medio Basso
7	Uso di apparecchi con gas combustibile (Cucina)									
10	Uso o contatto con agenti chimici				1	3	Medio Basso	1	4	Medio Grave
12	Uso di agenti biologici				1	3	Medio Basso	1	3	Medio Basso
13	Uso di attrezzature da lavoro	1	4	Medio Basso	1	4	Medio Basso	1	3	Medio Basso
16	Movimentazione manuale dei carichi	1	3	Medio Basso				1	4	Medio Basso
18	Uso attrezzature vibranti							1	3	Medio Basso

19	Uso di attrezzature munite di VDT	1	2	2	Medio Basso	1	2	2	Medio Basso				
23	Esposizione a mobbing e/o a stress da lavoro correlato					1	3	3	Medio Basso				
24	Posture incongrue	1	3	3	Medio Basso	1	3	3	Medio Basso	1	3	3	Medio Basso
26	Uso attrezzi da taglio Forbici, cutter, taglierine ecc.	1	2	2	Medio Basso	1	3	3	Medio Basso	1	3	3	Medio Basso
27	Arredi scolastici	2	3	3	Medio Basso	2	3	3	Medio Basso	2	3	3	Medio Basso

15. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Sulla base dei rischi individuati al **Capitolo 12**, di seguito vengono riportate per ciascuna mansione:

- ⇒ le misure di prevenzione e protezione da adottare per ciascun rischio individuato;
- ⇒ la valutazione del rischio;
- ⇒ l'indicazione di accettabilità e/o tollerabilità del rischio;
- ⇒ le eventuali misure di controllo o di miglioramento da applicare.

RISCHI CONNESSI ALLE AREE FREQUENTATE			
RISCHI AREE FREQUENTATE E Numero	PERICOLO	DANNI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1	Spazi di lavoro e di transito	Traumi dovuti a urti, caduta, scivolamento, ecc.	Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto Organizzazione e ordine degli spazi di lavoro e di transito Verifica periodica per accertare l'assenza di eventuali situazioni di rischio dovute a spazi di lavoro o di transito ostruiti da materiali
3	Caduta da scale fisse (scala fisse presenti all'interno dei locali)	Scivolamento o caduta con conseguenti traumi contusivi	Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto Divieto di deposito di materiali sulle scale Divieto di passaggio sulle scale bagnate o indicazione della condizione di pericolo per mezzo di appositi cartelli Discesa dalle scale effettuata avendo cura di avere sempre la possibilità di appiglio al corrimano Verifica periodica per accertare l'assenza di eventuali situazioni di rischio dovute alla presenza di materiale sulle scale
4	Caduta di materiali dall'alto	Schiacciamento, lesioni e traumi	Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto Divieto di deposito di materiali sugli scaffali in modo incongruo Verifica periodica del materiale depositato sugli scaffali
6	Movimentazione e deposito dei materiali (all'interno degli uffici, nei laboratori, ecc)	Schiacciamento, lesioni e traumi conseguenti alla caduta di libri, faldoni, carta, ecc.	Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto Deposito del materiale tenuto conto degli spazi necessari al passaggio delle persone Divieto di impilaggio instabile del materiale Divieto di sovraccarico degli scaffali Verifica periodica del corretto immagazzinamento dei materiali
8	Ascensori o montacarichi	Traumi, contusioni, panico dovuto a malfunzionamento dell'ascensore	Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto Indicazione del divieto di utilizzo dell'ascensore in caso di emergenza Utilizzo dell'ascensore limitato al solo personale autorizzato

			<p>Manutenzioni e verifiche periodiche degli ascensori</p> <p>Installazione dell'ascensore effettuato da ditta specializzata Comunicazione immediata al proprio superiore in caso di malfunzionamento dell'ascensore</p>
9	<p>Presenza di mezzi di trasporto (presso il parcheggio)</p>	Traumi, contusioni, ferimenti dovuti a investimento	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto Divieto per le persone di permanenza nelle vicinanze del mezzo di trasporto in movimento e, in particolare, durante la manovra di accesso dello stesso</p> <p>Accesso al parcheggio effettuato a passo d'uomo Manovre in spazi stretti effettuate con l'aiuto di un collega e solo se strettamente necessario</p>
10	<p>Impianti elettrici</p> <p><i>Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l'utilizzo di particolari attrezzature elettriche (computer, lavagna luminosa, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro. Il rischio di natura elettrica diventa più rilevante nei casi, non infrequenti, in cui l'impianto elettrico non prevede gli idonei dispositivi di protezione contro i contatti indiretti (interruttori differenziali) e contro i sovraccarichi (interruttore magnetotermico). In maniera meno frequente il rischio è legato alla disposizione non idonea dei cavi elettrici che può determinare un pericolo di tranciamento. Utenze elettriche: il rischio è legato al numero di prese a disposizione che non sempre risulta sufficiente rispetto al numero di utenze che a queste devono essere collegate, pertanto si fa uso di doppie prese oppure quelle presenti vengono sovraccaricate.</i></p>	Ustione, traumi contusivi, tetanizzazione, fibrillazione cardiaca, arresto respiratorio, decesso	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>Utilizzo di apparecchiature ed impianti rispondenti alle normative di sicurezza elettrica applicabili Verifica periodica degli impianti di terra (D.P.R. 462/O1) Impianti realizzati a regola d'arte Corretto utilizzo degli apparecchi elettrici, conformemente alle indicazioni delle norme ed effettuati secondo le regole della buona tecnica Divieto di manomissione dell'impianto o degli apparecchi Divieto di intervento sull'impianto elettrico sia in tensione che fuori tensione Verifica dell'integrità dei cavi di alimentazione degli apparecchi elettrici</p>
16	<p>Incendio</p> <p><i>Antincendio e Gestione delle Emergenze: Negli edifici scolastici, per la peculiarità delle persone presenti, va messo in evidenza l'importanza fondamentale delle procedure di gestione delle emergenze, dell'idoneità dei mezzi di estinzione e delle</i></p>	Ustioni, urti, cadute, contusioni, decesso	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto Valutazione del rischio incendio ai sensi dei D M 10/031998 (Rischio MEDIO) Designazione degli addetti alla squadra antincendio ed evacuazione Formazione degli addetti alla squadra antincendio ed evacuazione Aggiornamento della segnaletica d'emergenza in caso di variazione del layout dell'istituto</p>

	<p>vie di esodo. Per la fase in esame assume un'importanza notevole l'idoneità della segnaletica indicante le vie di esodo e la formazione ed informazione del personale sul comportamento da tenere in caso di emergenza.</p>		<p>Divieto di fumo</p> <p>Verifica periodica delle attrezzature e degli impianti antincendio svolta da personale competente [misura di controllo]</p> <p>Verifica periodica per accertare l'assenza di eventuali ostruzioni delle vie di fuga e delle attrezzature antincendio (misura di controllo)</p> <p>Ottenimento/Aggiornamento periodico del Certificato di Prevenzione Incendi (misura di controllo)</p> <p>Predisposizione di piano di emergenza, ai sensi del D.M. 10/03/1998</p> <p>Simulazione almeno annuale di emergenza, ai sensi del D.M. 10/03/1998 (misura di controllo)</p> <p>Tenuta del registro delle verifiche periodiche delle attrezzature antincendio e della formazione/informazione dei lavoratori [misura di controllo]</p>
23	<p>Condizioni microclimatiche particolari</p>	<p>Malessere o malattie dell'apparato respiratorio dovute alla presenza di un clima troppo freddo</p> <p>Svenimento, collasso fisico o malessere dovuto alla presenza di temperature troppo elevate</p>	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>Installazione negli ambienti di lavoro di un impianto di riscaldamento</p> <p>Manutenzione periodica degli impianti di riscaldamento (In particolare pulizia dei filtri)</p>
26	<p>Illuminazione</p> <p><i>Illuminazione generale come fattore di sicurezza: il rischio è collegato al livello non idoneo dell'illuminazione di alcuni locali o passaggi per cui è possibile inciampare, scivolare o urtare contro elementi ingombranti o sporgenti.</i></p>	<p>Affaticamento visivo per condizioni di scarsa illuminazione</p> <p>Traumi o cadute dovute alla scarsa illuminazione</p>	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>Manutenzione e pulizia delle sorgenti luminose artificiali</p>
27	<p>Arredi di servizio (banchi, scrivanie, cattedre, armadi, scansie, ecc.)</p> <p>Arredi scolastici: le non conformità più frequentemente rilevate sono legate alla qualità e alla quantità di arredi in dotazione. Spesso questi non sono in quantità sufficiente alle reali esigenze e non sempre vengono rispettati i criteri di ergonomia, oltre al fatto che non sempre arredi e attrezzature risultano integri.</p>	<p>Contusioni</p> <p>Inciampi</p> <p>Mancato rispetto dell'ergonomia</p>	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>Manutenzione periodica degli arredi scolastici</p>
RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ			
RISCHI ATTIVITÀ Numero	PERICOLO	DANNI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1	Uso di scale portatili	Lesioni e traumi per caduta	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>*Utilizzo di scale conformi alla norma vigente (preferibilmente alla norma tecnica UNI EN 131 parte I^a e parte II^a)</p> <p>Divieto di esecuzione di lavori su scale a pioli che comportino l'impossibilità di trattenuta con le mani sulla scala</p> <p>La salita e la discesa dalle scale portatili deve avvenire sempre a mani libere in modo da non precludere la stabilità ovvero la possibilità di appigliarsi in caso di perdita di equilibrio</p> <p>Eventuale trattenuta al piede della scala da parte di un collega</p>
5	Uso di mezzi di trasporto	Traumi da incidente stradale	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi dovuto all'uso dei mezzi di trasporto</p> <p>Mantenere un idoneo stato manutentivo dei mezzi di trasporto (auto)</p> <p>Controllare di avere una postura corretta per la seduta</p> <p>Rispettare le norme sulla circolazione stradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere accesi i fari anabbaglianti al di fuori dei centri urbani; - mantenere un assetto di guida corretto; - non fare uso di bevande alcoliche; - utilizzare sistematicamente le cinture di sicurezza; - usare il cellulare dotato di vivavoce, in caso contrario accostare prima di rispondere; - in caso di incidente, fermarsi e prestare i primi soccorsi
10	Uso o contatto con agenti chimici	Comparsa di reazioni allergiche, secchezza della pelle, dermatite da contatto o dermatite allergica	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>Valutazione preliminare del rischio basata esclusivamente sulla tipologia di attività.</p> <p>Uso dei dispositivi di protezione individuale tenuto conto delle indicazioni contenute nella presente relazione</p> <p>Attività eseguita evitando il contatto delle sostanze con la pelle e con gli occhi</p> <p>Attività eseguita evitando di inalare vapori o polveri prodotte durante lo svolgimento della mansione</p> <p>Deposito delle sostanze chimiche effettuato in modo stabile</p> <p>Aerazione naturale dei luoghi di lavoro in modo da garantire il ricambio d'aria</p>
12	Uso di agenti biologici	Malattie connesse al contatto accidentale con le sostanze biologiche	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>Uso dei dispositivi di protezione individuale secondo quanto previsto dal presente documento</p> <p>Pulizia ed igiene dei luoghi di lavoro</p> <p>Adozione di misure igieniche atte a prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro</p>

			<p>Predisposizione di armadietti o spazi idonei che consentano la separazione tra gli indumenti di lavoro e gli abiti civili</p> <p>Divieto di assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano negli ambienti in cui potrebbe esserci l'esposizione agli agenti biologici</p> <p>Sorveglianza da parte dei preposti del rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza</p> <p>Pulizia delle mani dopo la lavorazione</p>
13	<p>Uso di attrezzature da lavoro (fax, stampante, pinzatrice, attrezzi di laboratorio, ecc.), presenza di macchine fisse o impianti</p>	<p>Taglio</p> <p>Abrasione</p> <p>Puntura</p> <p>Elettrocuzione</p>	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>Utilizzo di attrezzature da lavoro rispondenti alle normative applicabili</p> <p>Corretto collegamento delle attrezzature elettriche dell'impianto</p> <p>Divieto di manutenzione e/o intervento sulle attrezzature elettriche</p> <p>Divieto di manomissione dell'impianto</p> <p>Adeguata e periodica manutenzione degli impianti e delle attrezzature</p>
16	<p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p><i>Movimentazione Manuale dei carichi e sollevamento alunni: porre attenzione all'assistenza degli alunni in particolari situazioni (giochi, utilizzo dei servizi igienici, ecc.) in cui è necessario il sollevamento</i></p>	<p>Lesioni dorso lombari: stiramenti, strappi, ernia discale</p> <p>Schiacciamento di arti, fratture per caduta dei materiali trasportati</p>	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>Uso dei dispositivi di protezione individuale secondo quanto previsto dal presente documento</p> <p>Sorveglianza sanitaria dei lavoratori (se prevista)</p> <p>Sorveglianza da parte dei preposti del rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza</p>
19	<p>Uso di attrezzature munite di videotermini</p>	<p>Affaticamento visivo, tendinite</p> <p>tunnel carpale</p> <p>disturbi muscolo scheletrici</p> <p>dolori rigidità muscolare</p> <p>fastidi a collo, schiena, braccia e mani</p>	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>Disposizione delle attrezzature videotermini nel rispetto delle corrette indicazioni ergonomiche applicabili</p> <p>Sorveglianza da parte del datore di lavoro, dirigenti e preposti del corretto utilizzo dell'attrezzatura</p> <p>Sorveglianza sanitaria (se prevista)</p> <p>Installazione di tende per impedire l'illuminazione diretta del monitor del lavoratore.</p> <p>Pulizia periodica dei monitor, tastiere e mouse</p> <p>Utilizzo di tavoli da lavoro che non presentano problemi legati all'abbagliamento e/o al riflesso verso l'operatore</p>
23	<p>Esposizione a mobbing e/o stress lavoro correlato</p> <p><i>Organizzazione del lavoro: la ripetitività delle attività, la scarsa possibilità di avanzamento di carriera nonché la scarsa</i></p>	<p>Depersonalizzazione</p> <p>"Logoramento" o "decadenza" psicofisica dovuta alla mancanza di energie e di capacità per sostenere e scaricare lo stress accumulato</p>	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>Approfondimento del rischio in oggetto attraverso metodiche di valutazione che permettano di tenere conto degli effetti sulla salute (Misura di miglioramento)</p>

	<p>valorizzazione dell'acquisizione della professionalità nel corso degli anni possono provocare situazioni di stress.</p> <p>A queste cause di stress legate all'ordinamento del personale docente, si aggiunge quello più legato all'attività specifica svolta, ed in particolare la costante e continua vigilanza degli alunni, nonché le modalità e la costanza dei rapporti interpersonali con questi.</p>	<p>Esaurimento emozionale</p> <p>Atteggiamento improntato al cinismo</p> <p>Sentimento di ridotta auto-realizzazione</p> <p>Frustrazione</p> <p>Insoddisfazione</p> <p>Ridotta empatia nei confronti delle persone</p>	<p>Sorveglianza sanitaria (se prevista)</p> <p>Formazione specifica da parte di personale specialistico (se prevista)</p>
24	<p>Posture incongrue</p> <p><i>Rischio posturale: i docenti possono assumere posture non ergonomiche durante lo svolgimento delle lezioni che possono portare a patologie a carico della colonna vertebrale</i></p>	<p>Affaticamento dorsale e lombare</p> <p>Affaticamento arti superiori e inferiori</p>	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>In particolare, si indica nella variazione delle posture la misura preventiva preferibile, ove possibile, nei casi di attività fisse e prolungate</p>
26	<p>Uso attrezzi da taglio (forbici, cutter, taglierina, utensili a punta)</p>	<p>Tagli</p> <p>Punture</p> <p>Abrasioni</p>	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>L'utilizzo delle forbici e degli altri attrezzi da taglio va effettuato prestando attenzione ad evitare il contatto delle dita con la parte tagliente dell'attrezzatura</p> <p>Le attrezzature di lavoro che costituiscono il pericolo di tagli, punture e abrasioni (forbici, cutter, taglierina, utensili a punta) devono essere utilizzati con attenzione e dopo l'utilizzo non vanno lasciati incustoditi.</p>
27	<p>Rumore</p> <p><i>Rumorosità eccessiva: il rischio è legato sia al contesto urbano in cui l'edificio scolastico è inserito che alle condizioni in cui si svolge l'attività didattica, in particolare al numero degli alunni presenti in aula ed agli spazi a disposizione per lo svolgimento delle lezioni; i livelli di esposizione sono tali da generare soltanto situazioni di discomfort e quindi tali da determinare, ad esempio, affaticamento e diminuzione della capacità di attenzione. Solo nei casi più gravi l'esigenza del docente di alzare sempre più la voce può provocare laringiti croniche.</i></p>	<p>Sforzo vocale prolungato</p> <p>Cattivo uso della voce (voce eccessivamente alta, urla)</p> <p>Rumore di fondo (dato dagli allievi che parlano durante la lezione)</p> <p>Fastidio all'udito</p>	<p>Informazione e formazione del personale sui rischi presenti in istituto</p> <p>Intervenire per migliorare la condizione acustica degli ambienti di lavoro (riverbero del rumore, refettori, palestre) con una mirata insonorizzazione con pannelli fonoassorbenti</p> <p>Abbattimento della rumorosità ambientale con una miglior disposizione degli spazi</p>

16. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Di seguito vengono riportati i Dispositivi di Protezione Individuale che devono essere utilizzati dalle varie mansioni, oltre a riportare l'indicazione di quando devono essere utilizzati.

Il modulo di consegna sarà consegnato dal DSGA e dovrà essere firmato per accettazione (Vedi Allegato 9).

ISTRUZIONI USO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE			
Tipo di DPI da utilizzare	Quando utilizzare il DPI	Chi deve utilizzare il DPI	Riferimento Normativo
 GUANTI PROTETTIVI	Da utilizzare durante le operazioni di pulizia	ADDETTI PULIZIE	
 MASCHERINA ANTIPOLVERE	Da utilizzare durante la pulizia che comporta il sollevamento di abbondante polvere.	ADDETTI PULIZIE	
 INDOSSARE NORMALI SCARPE CON SUOLA ANTISCIVOLO	Da utilizzare durante le operazioni di pulizia in locali scivolosi	ADDETTI PULIZIE	
 GREMBIULE O INDUMENTI DA LAVORO IDONEI	Da utilizzare durante le operazioni di pulizia	ADDETTI PULIZIE	
 OCCHIALI PROTETTIVI	<p>Da utilizzare quando esiste il rischio di proiezione di liquidi presenti all'interno dei bagni in fase di pulizia.</p> <p>Da utilizzare quando esiste il rischio di proiezione di polvere durante la pulizia delle macchine per la stampa, o in genere delle macchine operatrici.</p>	COLLABORATORI SCOLASTICI ADDETTI ALLE PULIZIE COLLABORATORI SCOLASTICI ADDETTI ALLA STAMPERIA	

17. PROGRAMMA FORMATIVO

Non sono presenti attività per le quali sia necessario effettuare addestramento specifico.

Nella tabella successiva sono riportati i corsi di formazione necessari per specifiche attività inerenti la sicurezza svolte dai lavoratori.

Attività inerente la sicurezza svolta dal lavoratore	Periodicità	Note
Addetto alla squadra di primo soccorso (D.M 388/03)	Triennale	Azienda del gruppo A: corso da 16 ore Azienda dei gruppi B e C: corso da 12 ore
Addetto alla squadra antincendio ed evacuazione (D.M. 02/09/2021)	Quinquennale (Circolare Ministero degli Interni, Dipartimento Vigili del Fuoco del 23.02-2011 numero prot. 012353)	Rischio BASSO: corso TIPO 1-FOR da 4 ore Rischio NON BASSO: TIPO 2-FOR corso da 8 ore TIPO 3-FOR corso da 16 ore
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (D. Lgs. 81/08)	Annuale	La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in istituto e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Preposto (D. Lgs. 81/08)	Non definita	I contenuti della formazione comprendono: ⇒ principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; ⇒ definizione e individuazione dei fattori di rischio; ⇒ valutazione dei rischi; ⇒ individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Dirigente (D. Lgs. 81/08)	Non definita	I contenuti della formazione comprendono: ⇒ principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; ⇒ definizione e individuazione dei fattori di rischio; ⇒ valutazione dei rischi; ⇒ individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Di seguito vengono riportate le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

MANSIONI	NOTE
Docente	Necessità di formazione specifica per quanto concerne il rischio legato allo stress (burnout). Necessità di formazione per l'applicazione del piano di emergenza dell'istituto

Per tali mansioni viene riposta particolare attenzione alla formazione dei lavoratori.

18. APPLICAZIONE PROCEDURE DELL'ISTITUTO

Di seguito sono riportate le procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza vigenti in istituto. Per ciascuna procedura vengono riportate le figure scolastiche preposte alla loro realizzazione.

PROCEDURA O INSIEME DI PROCEDURE	RUOLI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE
Piano di emergenza	Addetti antincendio Addetti pronto soccorso
Verifiche periodiche attrezzature primo soccorso	Coordinatore addetti primo soccorso
Denuncia infortuni	Segreteria amministrativa
Infortuni in palestra	Docenti educazione fisica
Analisi infortuni	RSPP
Analisi approfondita del rischio legato allo stress e al burnout cui è soggetto il personale.	SPP

**19. PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO
NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA**

Di seguito si riporta il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, evidenziando le attività di informazione/formazione programmate.

Misura o attività	Attuare o Verificare entro
Corso di formazione per la squadra di emergenza incendio (D.M. 02/09/2021)	Quando necessario
Corso di aggiornamento per la squadra di emergenza incendio (D.M. 02/09/2021).	Quinquennale (Circolare Ministero degli Interni - Dipartimento Vigili del Fuoco - del 23.02-2011 numero prot. 012353)
Corso di formazione per la squadra di primo soccorso ai sensi del D.M. del 15 luglio 2003, n 388	Triennale
Prove pratiche per l'applicazione delle procedure d'emergenza con simulazione di evacuazione	Almeno 2 volte all'anno
Corso di formazione (o di aggiornamento) per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. 81/2008)	Quando necessario
Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Da concordare con il DS
Formazione specifica sui seguenti rischi a normativa specifica: * Movimentazione Manuale dei Carichi * Videoterminali * Agenti chimici, biologici * Stress lavoro correlato * Incendio	Quando necessario
Riunione annuale, con relativa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per l'esame del Documento di valutazione dei rischi, dell'idoneità dei mezzi di prevenzione e protezione e dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza	Almeno annuale
Verifica della regolare manutenzione degli impianti e della compilazione dell' apposito Registro	Almeno semestrale
Analisi approfondita del rischio legato allo stress e al burnout cui sono soggetti i docenti	Triennale
Analisi approfondita del rischio legato all'uso delle sostanze chimiche per gli addetti alle pulizie	Inizio a.s.

**19.1 PIANO DI INTERVENTO PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO
NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA**

Piano di intervento

Dagli esiti della valutazione possiamo suddividere gli interventi attraverso una scala di priorità e distinguerli in:

- a) Azioni correttive indilazionabili
- b) Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
- c) Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine e/o in fase di programmazione

Azioni correttive indilazionabili

- Nessuna

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

- Aggiornamento della formazione del personale

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine e/o in fase di programmazione

- Prove di evacuazione;

Programma di attuazione degli interventi

Per quanto concerne le tempistiche di attuazione degli interventi, il Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il proposito di adeguare le esigenze dell'Azienda alle necessità di adottare le ulteriori misure di tutela individuate, ha definito le seguenti priorità di intervento:

- Priorità 1: /
- Priorità 2: entro il mese di aprile 2024
- Priorità 3: entro il mese di giugno 2024

Gli interventi già in atto, dei quali si attende il completamento, sono indicati con la priorità "in essere". Di seguito si riassumono gli interventi da adottare con le relative priorità attribuite.

Il presente documento è stato aggiornato:

DATA	N.RO AGGIORNAMENTO	OGGETTO DELL'AGGIORNAMENTO
Luglio 2022	5	Aggiornamento organigramma della sicurezza, misure di intervento, piano di intervento, Piano di evacuazione
Dicembre 2022	6	Aggiornamento normativa prevenzione incendi DM 03/09/2021, formazione DM 02/09/2021, organigramma
Gennaio 2023	7	Aggiornamento rischio stato di gravidanza docenti curricolari e docenti di sostegno